



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

Approvato dal Consiglio federale del 15 luglio 2022 con delibera n. 61/2022



REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

I Doveri generali

1. Le Affiliate, gli atleti, gli allenatori, gli arbitri e i tesserati in genere, hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale, ed alla pallacanestro in particolare.

II Regolamenti

1. Il Regolamento Esecutivo Tesseramento (d'ora in poi R.E. Tess.) e le proposizioni in deroga allo stesso, sono deliberati dal Consiglio federale ed approvati dal CONI.
2. Le delibere hanno forza di legge nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata dalla FIP.
3. Il Regolamento Esecutivo Tesseramento non può contenere norme contrarie allo Statuto ed al Regolamento Organico della FIP.

III Interpretazione del Regolamento Esecutivo Tesseramento (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017)

1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza della Corte federale di Appello ai sensi dell'art.57 comma 5 dello Statuto.
2. Nell'applicare il Regolamento Esecutivo Tesseramento, non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.
3. Ogni termine, fissato nel giorno e nell'ora dai Regolamenti federali, si riferisce al giorno e all'ora vigente sul territorio italiano nel periodo considerato.
4. In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
5. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione prevista dalle Normative federali.

IV Definizioni

1. Con il termine "*Società*" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.
2. Con il termine "*tesserato*" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, atleta, allenatore, preparatore fisico, arbitro, ufficiale di campo, medico e massofisioterapista, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, sia infine con l'inclusione negli Organi direttivi di una Società.



3. Con il termine "*atleta*" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una Società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile.
4. Con il termine "*Presidente di Società*" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 171 del Regolamento Organico.
5. Con il termine "*allenatore*" o "*preparatore fisico*" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del CNA.
6. Con il termine "*Arbitro*" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme CIA per la direzione di una gara.
7. Con il termine "*Ufficiale di Campo*" si definiscono i tesserati del CIA abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24".

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I IL TESSERAMENTO

Art. 1 Tesseramento federale (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017 - del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020)

1. Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
2. Con la firma del modulo di tesseramento, l'atleta si vincola nei confronti della Società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
3. Il modulo di tesseramento deve essere compilato **e firmato** in ogni sua parte e per gli atleti che al momento della richiesta non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere firmato dall'atleta e controfirmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale secondo le leggi dello Stato italiano. In caso di impossibilità di firma di uno dei due genitori è necessario compilare anche il modulo federale previsto e presentare ogni altra documentazione richiesta dall'Ufficio federale competente.
4. Per tutte le operazioni di tesseramento che non prevedono la costituzione di un vincolo sportivo superiore ad una stagione sportiva è sufficiente la firma di un solo genitore o esercente la responsabilità genitoriale.
5. L'atleta può partecipare alle gare delle competizioni federali soltanto per la Società per la quale è tesserato e per i Campionati consentiti dalla categoria di appartenenza.
6. Con la sottoscrizione del modulo di tesseramento o rinnovo la Società consente all'atleta di partecipare ai tornei **3es 3X3** organizzati o riconosciuti dalla FIP.
7. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.

Commentato [MT1]: Modifica formale commi 3 e 6 nuovo comma 9 per porre una norma di principio contenuta in più parti del regolamento



8. Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
9. **Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un atleta di cittadinanza extracomunitaria che presenti un visto e/o un Permesso di Soggiorno per Turismo.**

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva (del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020 – del. n.17/2020 C.F. 06/08/2020)

1. Tutti i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge dello Stato e del Regolamento Sanitario FIP.
2. L'idoneità è documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. In caso di assenza o di interruzione della idoneità, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara sino a quando non venga dichiarato idoneo.
3. Le certificazioni in originale dei tesserati sono tenute agli atti della Società per cinque anni. Le certificazioni in originale degli arbitri sono tenute presso la sede della FIP.
4. Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
5. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.
6. I Presidenti delle Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo della casella di posta elettronica federale, la Segreteria Generale ed il Settore medico federale della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro atleta, di qualsiasi categoria.
7. I Presidenti delle Società sono responsabili dell'utilizzo degli atleti dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo degli atleti privi della valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
8. Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente la Società a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
9. Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 R.G.

Art. 3 Categorie degli atleti

1. Gli atleti sono tesserati secondo le seguenti categorie:
 - a) Atleti di divisione nazionale;
 - b) Atleti di divisione regionale.
2. In base all'età gli atleti si suddividono altresì in:
 - a) atleti senior;



b) atleti giovanili.

3. Sono considerati atleti di categoria giovanile **quelli che coloro i** quali possono partecipare ai Campionati giovanili dalla categoria Under 13 alla Under 20 inclusi, secondo quanto indicato nelle DOA.

Commentato [MT2]: Modifica formale

Art. 4 Atleta non professionista

1. E' qualificato "non professionista" l'atleta che svolge attività per Società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici o Regionali maschili o femminili.
2. Per l'atleta, così come definito al comma 1 del presente articolo, è esclusa ogni forma di rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3. Esclusivamente per gli atleti tesserati, così come definiti al comma 1 del presente articolo, possono essere riconosciuti, per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di Campionato, amichevoli, Coppa Italia e Tornei, erogazioni, nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe di appartenenza riconosciute.

a. ~~L'importo potrà essere erogato con corresponsione di una somma lorda annuale o con corresponsione della medesima somma ripartita in dieci rate mensili di pari importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.~~

Commentato [MT3]: È saltato, è un comma non un punto a

4. **L'importo potrà essere erogato con corresponsione di una somma lorda annuale o con corresponsione della medesima somma ripartita in dieci rate mensili di pari importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.**

Commentato [MT4]: È saltato, è un comma non un punto a

5. L'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti.
6. Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza degli atleti e le Leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benestare da parte degli Organi federali competenti.

Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017 - del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. Il tesseramento avviene unicamente mediante il sistema FIPonline salvo diversa disposizione prevista nel presente Regolamento e nel Regolamento Esecutivo del settore professionistico o delle Disposizioni federali.
2. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali (d'ora in poi DOA) e, comunque, non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l'atleta. Il tesseramento è perfezionato e gli effetti decorrono dalla data in cui viene apposto il PIN dispositivo.
3. L'atleta può essere utilizzato in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento del tesseramento.
4. Il caricamento su FIPonline del modulo di tesseramento da parte del Legale rappresentante di ogni Società interessata certifica la presenza agli atti della Società che tesserava l'atleta, dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da

Commentato [MT5]: Modifica comma 5 per adeguare il RE all'ormai utilizzo obbligatorio in tutti i campionati, mentre prima l'utilizzo della lista non era sempre possibile.



tutti gli interessati. L'apposizione del PIN dispositivo non sostituisce l'obbligo di firma del modulo di tesseramento da parte del legale rappresentante.

La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tesserava l'atleta è a tempo indeterminato.

Di quanto in esso contenuto, si rende formalmente garante il Presidente della Società interessata.

Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, di:

- a) Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura federale;
- b) Presidente federale o suo Delegato;
- c) Segretario Generale o suo Delegato;
- d) Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.

Copia del modello di tesseramento potrà essere richiesto anche dall'atleta interessato o, in caso di minore, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi degli artt. 53 e 61 R.G.

5. Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della Società, che tesserava l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.

6. Il tesseramento effettuato mediante FIPonline, o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.

È possibile richiedere l'annullamento del tesseramento esclusivamente per atleti di categoria giovanile purché non ancora inseriti in Lista elettronica o purché non abbiano partecipato a gare con la Società alla per la quale sono stati trasferiti tesserati e che richiede l'annullamento. È esclusa la possibilità di richiedere l'annullamento di un atleta rinnovato d'autorità. La richiesta di annullamento redatta in carta semplice e sottoscritta da tutte le Società interessate, dall'atleta e dai genitori dell'atleta o da chi esercita la potestà responsabilità genitoriale dovrà essere inoltrata via mail all'Ufficio Tesseramento Nazionale che provvederà ad annullare il tesseramento.

7. Ogni tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società per cui si tesserava.

8. Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserato obbligatoriamente secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento dell'atleta (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. Nella stessa stagione sportiva, un atleta dilettante può essere iscritto in Lista elettronica per un massimo di due Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali o regionali. Non rientrano nel conteggio gli inserimenti in lista per gare non ufficiali, campionati open o gare di coppe regionali.
2. Sarà considerata nel computo delle iscrizioni in Lista elettronica ai sensi del comma 1 anche l'ipotesi di un atleta dilettante che, a seguito di trasferimento definitivo o temporaneo, ritorno da prestito o nuovo tesseramento nel corso della medesima stagione sportiva, sia iscritto in Lista elettronica nuovamente per un'Affiliata dilettante che lo aveva già iscritto.
3. Le eventuali iscrizioni in Lista elettronica e le operazioni di tesseramento effettuate nel settore professionistico non rientrano nei limiti previsti dal presente articolo.
4. Il trasferimento di un atleta da una squadra del settore dilettantistico a una squadra del settore professionistico o viceversa non azzerava il conto delle iscrizioni in Lista elettronica e



delle operazioni di tesseramento effettuate nel settore di provenienza ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 del ~~R.E. prof.~~ Regolamento Esecutivo Settore professionistico.

Commentato [MT6]: Modifica formale

Art. 7 Limiti alle operazioni di tesseramento delle Società

1. Le Società possono tesserare e cedere un numero indefinito di atleti, purché non siano stati mai inseriti in una Lista elettronica per ~~e comunque abbiano partecipato a gare di~~ qualsiasi Campionato federale.

Commentato [MT7]: Le modifiche al comma 1 e 2 sono formali, mentre il comma 3 è una esigenza nata dalle circostanze

2. ~~Fatte salve diverse limitazioni contenute nelle DOA, per i~~ Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:

Le Società possono tesserare massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in Lista elettronica nella medesima stagione.

~~L'atleta di categoria giovanile non rientra nel limite dei 3 (tre) di cui sopra.~~

Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in Lista elettronica ~~nella medesima stagione o che comunque abbiano già preso parte a gare.~~

Il conteggio tra settore maschile e femminile è da intendersi separato.

Commentato [MT8]: Stessa motivazione dell'articolo 5

~~3. Campionati Giovanili:~~

~~Fatte salve diverse limitazioni contenute nelle DOA, le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare massimo (quattro) atleti già inseriti in Lista elettronica per Campionati di categoria giovanile o che comunque abbiano già preso parte a gare di Campionati di categoria giovanile.~~

~~Le Società possono tesserare o cedere~~ un numero indefinito di atleti.

~~Il conteggio tra settore maschile e femminile è da intendersi separato.~~

Art. 8 Unicità del tesseramento

1. Ogni atleta può essere tesserato per una sola Società.
2. Nei casi di infrazione, l'atleta è perseguibile ai sensi dell'art.2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

Art. 9 Uffici competenti

1. Laddove non è prevista la modalità di tesseramento online, la competenza al tesseramento è dell'Ufficio Tesseramento Nazionale.

CAPO II MODALITA' DEI TESSERAMENTI ATLETI

Art. 10 Primo Tesseramento (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)



1. Effettua un Primo Tesseramento chiunque sottoscriva per la prima volta un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società affiliata alla FIP.
2. Per i primi tesseramenti è fatto obbligo presentare, fatte salve diverse ed espresse disposizioni, il passaporto o la carta di identità unitamente a copia del codice fiscale se non incluso in uno dei precedenti documenti. Non è ritenuto valido altro documento ai fini del perfezionamento del tesseramento.

Art. 10bis Primo Tesseramento casi speciali legati al basket (linked to Basketball) o non legati al basket (not linked to Basketball)

Commentato [MT9]: Modifica dovuta alla semplificazione del regolamento e la facile individuabilità del caso.

1. La Società che intende sottoscrivere un tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera affiliata alla FIBA deve presentare richiesta di “*caso speciale*” alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations.
2. La Società può richiedere un tesseramento “Non Legato al Basket” o un tesseramento “Legato al Basket”. La tipologia del tesseramento sarà stabilita esclusivamente dalla FIBA.
3. Per il tesseramento Non Legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) devono essere inoltrati i seguenti documenti:
 - I. modulo di tesseramento, debitamente compilato e firmato dall’atleta, da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Legale rappresentante della Società;
 - II. copia del Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
 - III. Modulo T-FNO;
 - IV. richiesta in inglese di applicazione del caso speciale, indicando per quale Società estera l’atleta era tesserato in precedenza, l’attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;
 - V. copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - VI. modulo di richiesta di trasferimento internazionale;
 - VII. certificato di studio o lavoro;
 - VIII. per i soli atleti cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell’assicurata inviata alla Questura rilasciata dall’Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato, firmata dall’atleta e da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica;
 - IX. lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
 - X. certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell’atleta;
 - XI. modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;

Commentato [MT10]: Mettere ovunque



- XII. un piano di allenamento dettagliato che illustri il tipo di impegno settimanale dell'atleta per la Società Tesserante (documentazione richiesta da FIBA);
 - XIII. ogni altro documento richiesto da FIBA;
4. Per il tesseramento Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare) devono essere inoltrati i seguenti documenti:
- I. quanto previsto al precedente comma;
 - II. copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;
 - III. copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.
5. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento.
6. In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
7. Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
8. Successivamente il primo tesseramento, ogni altro eventuale trasferimento per o dall'estero dell'atleta prima del compimento del diciottesimo anno di età deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.

Art. 11 Nuovo Tesseramento

1. Effettua un Nuovo Tesseramento chiunque, già tesserato FIP, libero da vincoli sottoscriva un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società affiliata alla FIP.

Art. 12 Tesseramento per rinnovo d'autorità (del. n.17/2020 C.F. 06/08/2020)

1. Il rinnovo d'autorità consiste nella conferma del vincolo tra la Società e l'atleta già per questa tesserato, e in età di vincolo ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto federale.
2. Il rinnovo d'autorità deve essere effettuato solo attraverso il sistema FIP online entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio federale e comunque successivamente al rinnovo dell'affiliazione. Una volta effettuato e confermato definitivamente il rinnovo online e decorso il termine ultimo per effettuarlo, non è più possibile modificare la scelta operata.
3. L'atleta non rinnovato è svincolato ed ha diritto di richiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi Società nei tempi e con le modalità annualmente stabilite dalle DOA e dai Regolamenti federali.
4. L'atleta rinnovato nazionale da parte di una Società che rinuncia o viene esclusa dal Campionato Nazionale, prima del suo inizio, si intende automaticamente rinnovato come atleta regionale per la stessa Società.
6. La Società che rinnova d'autorità il tesseramento nazionale di un atleta extracomunitario, deve inoltrare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità a mezzo di posta elettronica

Commentato [MT11]: La motivazione è come all'articolo precedente



federale all'Ufficio Tesseramento Nazionale, copia del Permesso di Soggiorno dell'atleta cui è stato rinnovato il tesseramento nazionale. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata, entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. All'atto del rinnovo di un atleta non formato o che non può conseguire la formazione italiana alla Società sarà attribuito uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica o lavoro subordinato/sport a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili, diversamente l'atleta rinnovato sarà depennato d'autorità.

7. La Società che rinnova d'autorità il tesseramento regionale di un atleta extracomunitario, deve inoltrare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità a mezzo di posta elettronica federale all'Ufficio Tesseramento Nazionale, copia del Permesso di Soggiorno dell'atleta cui è stato rinnovato il tesseramento. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata, entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.

8. La Società che rinnova d'autorità il tesseramento nazionale di un atleta comunitario, deve inoltrare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità a mezzo di posta elettronica federale all'Ufficio Tesseramento Nazionale, copia del Passaporto.

Art. 13 Tesseramento Regionale

1. Il tesseramento regionale consiste nella sottoscrizione di un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società partecipante a Campionati di categoria provinciale o regionale, senior o giovanile.
2. Il tesseramento regionale, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, è consentito a tutti gli atleti senior e giovanili con le modalità specificate dai Regolamenti federali e nelle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.

Art. 14 Tesseramento Nazionale

1. Il tesseramento nazionale consiste nella sottoscrizione di un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società partecipante a Campionati Nazionali. Tale tesseramento permette di partecipare ai Campionati Nazionali oltre che ai Campionati regionali o provinciali secondo le modalità previste dai Regolamenti federali e dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.
2. Il tesseramento Nazionale degli atleti di cittadinanza straniera avviene unicamente mediante l'Ufficio Tesseramento Nazionale con le modalità previste nel presente regolamento e/o nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

Commentato [MT12]: Modifica nata per necessità di permettere il tesseramento nazionale a chiunque, dopo l'apertura al non formato in Serie B nazionale.



3. Il tesseramento Nazionale degli atleti di cittadinanza italiana non formati avviene unicamente mediante l'Ufficio Tesseramento Nazionale con le modalità previste nel presente regolamento e/o nelle Disposizioni Organizzative Annuali.
4. Il tesseramento Nazionale degli atleti giovanili di cittadinanza italiana che non possono conseguire la formazione avviene unicamente mediante l'Ufficio Tesseramento Nazionale con le modalità previste nel presente regolamento e/o nelle Disposizioni Organizzative Annuali.
5. Il tesseramento Nazionale degli atleti giovanili di cittadinanza italiana che possono conseguire la formazione avviene unicamente procedure online se non diversamente previsto.
6. Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, è consentito per gli atleti senior che abbiano preso parte, per almeno quattro anni, ai sensi dell'art.26 del presente Regolamento, ai Campionati federali di attività giovanile.
7. Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, è consentito per gli atleti di categoria giovanile che abbiano preso parte per almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile ai sensi dell'articolo 26 del presente Regolamento e che abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione. Sarà possibile effettuare il tesseramento nazionale al terzo anno di attività successivo ai primi due anni di formazione.
8. Chiunque abbia acquisito la formazione italiana può tesserarsi per un Campionato Nazionale non professionistico.
9. Chiunque abbia sottoscritto un primo tesseramento federale dalla stagione sportiva 2004/2005 o precedenti e sia stato tesserato per almeno otto stagioni sportive, anche non consecutive, per Affiliate FIP, può tesserarsi per un Campionato Nazionale non professionistico. Il tesseramento ai sensi del presente comma non conferisce la formazione italiana.

Art. 15 Passaggi di categoria

1. Il passaggio di categoria consiste nella sottoscrizione di un tesseramento in qualità di atleta che permette di modificare il preesistente tesseramento regionale in tesseramento nazionale.
2. E' consentito nel rispetto del precedente articolo 14, alle Società partecipanti ai Campionati Nazionali di avvalersi, per tali Campionati, delle prestazioni di atleti rinnovati d'autorità regionali o tesserati regionali per la medesima Società.
3. La Società che intende effettuare il passaggio di categoria deve osservare i termini e la procedura prevista dalle DOA e dal presente regolamento deve utilizzare la procedura di Fiponline entro le ore 24 del giorno antecedente a quello nel quale si vuole utilizzare l'atleta e comunque entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio federale.
4. Gli Organi di Giustizia verificheranno che per gli iscritti a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria. Nel caso si riscontrassero irregolarità, verrà applicato quanto previsto dall'art.38, lett. r) R.G. Regolamento di Giustizia

Commentato [MT13]: Motivazione del precedente articolo 14

**Art. 16 Tesseramento conseguente a trasferimento**

1. Ogni atleta può, in costanza di vincolo, trasferirsi a titolo definitivo ad altra Società solo ed esclusivamente con il nulla osta della Società per cui è tesserato.

Art. 17 Tesseramento conseguente a prestito

1. Ogni atleta può, in costanza di vincolo, trasferirsi a titolo provvisorio ad altra Società solo ed esclusivamente con il nulla osta della Società per cui è tesserato.
2. Ogni atleta può usufruire di massimo 2 operazioni consecutive di tesseramento conseguente a prestito nel corso di una stagione sportiva.
3. Al termine di ogni anno sportivo l'atleta torna ad essere automaticamente vincolato per la Società di origine e può essere da questa rinnovato d'autorità qualora ne abbia diritto.
4. Non sono ammessi prestiti di atleti con contratto professionistico fra Società professionistiche e non professionistiche fatta eccezione per quanto previsto dalle DOA.

Art. 18 Primo Tesseramento giovanile speciale

1. Gli atleti appartenenti alle categorie giovanili per i quali non è possibile richiedere il tesseramento per decorrenza dei termini, purché mai tesserati in precedenza, possono ottenere un tesseramento speciale che perde ogni efficacia alla fine del medesimo anno sportivo, senza diritto al rinnovo di autorità.
2. Gli atleti tesserati a norma del presente articolo possono partecipare nell'anno di tesseramento giovanile speciale esclusivamente a gare di Campionati giovanili di categoria come stabilito nelle DOA.
3. Eventuali limitazioni al diritto di partecipazione ai vari Campionati Giovanili, per gli atleti che fruiscono di questa forma di tesseramento, sono stabilite nelle DOA.
4. Al tesseramento speciale si applicano tutte le altre norme previste per il tesseramento degli atleti di categoria giovanile.

Art. 19 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile (del. n.334/2018 C.F. 06/04/2018 - del. n.465/2020 C.F. 26/06/2020)

1. Le DOA stabiliscono per ogni anno sportivo l'anno di nascita a partire dal quale è consentito tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
2. Al termine del primo anno di tesseramento di cui al comma 1 l'atleta può essere tesserato a titolo definitivo anche senza nulla osta della Società di appartenenza ~~ma~~ riconoscendo a quest'ultima un contributo di trasferimento che varia in relazione al massimo Campionato a cui partecipa la Società che preleva l'atleta secondo la seguente tabella:

CAMPIONATO maschile	Contributo
Serie A	€ 10.000,00

Commentato [MT14]: Motivazione: nascita del nuovo campionato B int. E quindi necessità di rivedere la tabella. LA femminile adeguata per fomra



REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

Serie A2	€ 8.000,00
Serie B Nazionale	€ 6.500,00
Serie C gold	€ 3.000,00
Serie C silver	€ 3.000,00
Altri Campionati regionali Senior e Under	€ 3.000,00
CAMPIONATO femminile	
Serie A1	€ 6.000,00
Serie A2	€ 5.000,00
Serie B e C	€ 3.000,00
Altri Campionati regionali senior e Under	€ 3.000,00

3. Il tesseramento di cui trattasi dovrà essere effettuato mediante il sistema Fiponline successivamente la scadenza dei Rinnovi di autorità, ma comunque entro il termine perentorio del 31 ottobre e solo se l'atleta non è stato ancora inserito con riguardo all'anno sportivo in corso nella Lista elettronica per le gare del Campionato Giovanile di appartenenza.

Il tesseramento di un atleta deve avvenire esclusivamente tra Società partecipanti ai Campionati maschili o tra Società partecipanti ai Campionati femminili.

4. Qualora nella stessa stagione sportiva in cui l'atleta viene tesserato ai sensi del presente articolo, o nelle successive due, l'atleta venga tesserato a qualsiasi titolo da altra Società, anche a seguito di tesseramento a norma degli articoli 20, 22 e 23 del presente Regolamento, la nuova Società dovrà riconoscere un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.
5. Le Società legate dal vincolo di satellitismo (articolo 163 del Regolamento Organico) devono sempre corrispondere questo contributo di tesseramento facendo riferimento al massimo Campionato disputato dalle due Società legate dal vincolo di satellitismo.
6. Ove l'atleta non si sia tesserato nella stagione sportiva di cui al comma 1, ma in una delle successive, le modalità di tesseramento e le relative conseguenze seguono le norme ordinarie.

CAPO III

TESSERAMENTO D'AUTORITA'

Art. 20 Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. L'atleta di categoria giovanile tesserato per una Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria giovanile cui l'atleta, per anno di nascita ha



diritto a partecipare, per cause non imputabili all'atleta, può chiedere alla Commissione Tesseramento, dopo la pubblicazione del provvedimento e nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, il tesseramento per altra Società inviando i seguenti documenti:

- a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - b) modulo di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Legale rappresentante della Società;
 - c) attestazione di invio dell'istanza tramite posta elettronica alla Società di appartenenza;
 - d) indirizzo di posta elettronica dell'istante.
2. La Società di appartenenza potrà inviare alla Commissione Tesseramento ed alla parte istante a mezzo casella di posta federale, le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.
4. La Commissione Tesseramento, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, a mezzo casella di posta elettronica. Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dagli artt. 106 e 109 del Regolamento di Giustizia.

La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.

5. La Società tesserante deve partecipare al Campionato giovanile cui l'atleta ha diritto a partecipare in relazione all'anno di nascita. Qualora la Società di appartenenza non partecipi ad alcun Campionato giovanile, la Società tesserante può partecipare anche a Campionati giovanili cui l'atleta può gareggiare in qualità di *"annata ammessa"*.
6. L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto dal comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere, né ceduto in prestito, né trasferito.
7. Se le ipotesi previste al comma 1 si verificano a Campionato già iniziato l'atleta che ne abbia la facoltà può richiedere alla Commissione Tesseramento il tesseramento per altra Società nel rispetto dei termini previsti dalle DOA e dopo la pubblicazione del provvedimento di esclusione o rinuncia.

Il tesseramento può essere effettuato, nel limite massimo di 1 sola volta, anche se l'atleta ha raggiunto i limiti previsti dall'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento.

Nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della Società esclusa o rinunciataria potranno fare richiesta alla Commissione Tesseramento entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento dell'Organo di Giustizia competente non più impugnabile.

8. L'atleta tesserato in prestito con la Società rinunciataria, esclusa o non iscritta, anche se ha preso parte a gare di Campionato, può richiedere, con le modalità previste ai commi 1 e 7 del presente articolo, all'Ufficio Tesseramento Nazionale di rientrare nelle disponibilità della Società di appartenenza e può con questa giocare anche se la stessa Società ha raggiunto i limiti previsti all'articolo 6 del presente Regolamento oppure può tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.



9. L'atleta prestato ad altra Società prima della rinuncia, della esclusione o della mancata iscrizione della Società di appartenenza, che ha prestato l'atleta, può esercitare la facoltà prevista al comma 1 solo dopo il termine dell'anno sportivo.
10. L'atleta prestato ad altra Società dopo la rinuncia, l'esclusione o la mancata iscrizione rimane vincolato con la Società di appartenenza, che ha prestato l'atleta e non può presentare istanza di tesseramento prevista al comma 1.
11. Il tesseramento autorizzato dalla Commissione Tesseramento ha efficacia il giorno successivo la comunicazione della decisione.

Art. 21 Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento dell'atleta di categoria senior nazionale tesserato per Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria, a seguito del provvedimento dell'Organo Giudicante competente non più impugnabile.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento su istanza dell'atleta di categoria senior regionale tesserato per Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato, a seguito del provvedimento, ove previsto, dell'Organo Giudicante competente non più impugnabile. I Comitati Territoriali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale i provvedimenti con cui gli Organi di Giustizia competenti sanzionano una Società a seguito di rinuncia, esclusione o mancata iscrizione.
3. L'atleta svincolato ai sensi del comma 1 del presente articolo potrà tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui all'art.6 del presente Regolamento.
4. Qualora l'atleta svincolato ai sensi del presente articolo abbia raggiunto i limiti di cui all'art.6 del presente Regolamento potrà usufruire di un solo altro movimento purché ciò avvenga entro i termini annualmente previsti dalle DOA deliberate dal Consiglio federale e sempre che la Società tesserante non abbia raggiunto i limiti dell'articolo 7 del presente Regolamento.
5. Nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della Società esclusa o rinunciataria potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento per altra Affiliata entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento dell'Organo di Giustizia competente non più impugnabile.

Art. 22 Tesseramento conseguente a mancata utilizzazione

1. L'atleta di categoria senior o giovanile, non utilizzato per un intero anno sportivo, purché la mancata utilizzazione non sia imputabile a sua colpa, può presentare istanza di tesseramento alla Commissione Tesseramento.
2. La mancata utilizzazione consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla Società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi Campionato cui la Società stessa abbia partecipato, salvo che questa sia dipesa dalla omessa presentazione, da parte dell'atleta,



della prescritta certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia agonistica che non agonistica.

3. La richiesta di tesseramento per altra Società può essere presentata dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno sportivo, inviando la seguente documentazione:
 - a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - b) modulo di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Legale rappresentante della Società;
 - c) attestazione di invio dell'istanza tramite posta elettronica alla Società di appartenenza;
 - d) documentazione comprovante avvenuto versamento del relativo contributo;
 - e) indirizzo di posta elettronica dell'istante.
4. La Società di appartenenza potrà inviare alla Commissione Tesseramento ed alla parte istante a mezzo casella di posta federale le controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.
6. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, a mezzo casella di posta elettronica federale. Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dagli artt.106 e 109 Regolamento di Giustizia. La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
7. L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto al comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere né ceduto in prestito né trasferito.

Art. 23 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza dell'atleta

1. L'atleta di categoria senior o giovanile che trasferisce la propria residenza per motivi di studio, familiari o di lavoro, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e/o di altra Provincia non limitrofa a quella precedente, può ottenere un nuovo tesseramento quando sia trascorso almeno un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure 90 giorni, se si tratta di atleta minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
2. L'atleta può richiedere il nuovo tesseramento per altra Società, nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, inviando la seguente documentazione:
 - a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - b) modulo di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Legale rappresentante della Società;
 - c) attestazione di invio dell'istanza tramite posta elettronica alla Società di appartenenza;



- d) certificato storico di residenza;
 - e) certificato di studio o lavoro;
 - f) in caso di minore, documentazione comprovante il trasferimento di tutta la famiglia;
 - g) documentazione comprovante avvenuto versamento del relativo contributo;
 - h) indirizzo di posta elettronica dell'istante.
3. La Società di appartenenza potrà inviare alla Commissione Tesseramento ed alla parte istante a mezzo casella di posta federale le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.
5. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, a mezzo casella di posta elettronica federale. Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dagli artt.106 e 109 Regolamento di Giustizia. La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
6. L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto al comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere né ceduto in prestito né trasferito.

CAPO IV LA CITTADINANZA

Art. 24 Cambio di cittadinanza (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019 - del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020)

1. Un atleta extracomunitario o comunitario già tesserato che acquisisce la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, può essere tesserato con la nuova cittadinanza dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la documentazione relativa alla nuova cittadinanza. Per l'atleta di categoria giovanile rinnovato d'autorità, la cittadinanza potrà essere modificata nel corso della stessa stagione sportiva a patto che l'atleta non sia ancora mai stato inserito in lista gara.
2. L'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana deve presentare copia di un documento di identità comprovante la cittadinanza. Sono ritenuti validi come documenti comprovanti la cittadinanza italiana il passaporto o la carta di identità. ~~Non è ritenuto valido come documento di identità comprovante la cittadinanza italiana la carta d'identità temporanea in attesa di definitivo rilascio.~~
3. In caso di acquisizione della cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea l'atleta deve presentare un valido documento di identità comprovante la cittadinanza del Paese interessato, ~~esclusa la carta di identità temporanea in attesa di definitivo rilascio, rilasciata da un comune italiano.~~

Commentato [MT15]: Modifica perché FIBA crea problemi all'atto di registrazione se il documento non è quello finale



4. L'eventuale visto per attività sportiva dilettantistica speso per il tesseramento iniziale dell'atleta extracomunitario che ha acquisito successivamente la cittadinanza italiana o comunitaria non può essere recuperato in nessun caso.

Art. 25 – Tesseramento ius soli e ius culturae (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018 - del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020)

1. L'atleta che sia residente sul territorio italiano prima del compimento del decimo anno di età, può essere tesserato presentando la seguente documentazione:
 - a) Modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) Copia di un documento valido di identità; su espressa richiesta degli uffici federali competenti deve essere presentato il passaporto;
 - c) Modulo di Self – Declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - d) Certificato di residenza storica che attesti la residenza sul territorio italiano prima del compimento del decimo anno di età;
 - e) Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto.
2. L'atleta di cui al comma 1 mantiene la cittadinanza risultante dai documenti esibiti.
3. L'atleta che sia residente sul territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età che risulta essere già stato tesserato presso la Federazione di un altro Paese deve essere tesserato secondo le modalità previste dagli articoli 67 o 102 o 124 dalla normativa per il caso speciale di cui all'articolo 10 bis del presente Regolamento.
4. I minori italiani nati all'estero o cittadini stranieri al primo tesseramento per la FIP cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Affiliate alla FIP senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani nati in Italia e presentando la seguente documentazione:
 - a) Modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) Copia di un documento valido di identità; su espressa richiesta degli Uffici federali competenti deve essere presentato il passaporto;
 - c) Modulo di Self – Declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - d) Certificato di frequenza scolastica che attesti l'iscrizione dell'atleta da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano;
 - e) Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto.
5. L'atleta richiedente il tesseramento che risulta essere già stato tesserato per altra Federazione straniera non può usufruire delle modalità di tesseramento previste dal presente articolo, e pertanto deve essere tesserato secondo quanto previsto dagli artt. 67 o 102 o 124 del presente Regolamento, dalla normativa per il caso speciale di cui all'articolo 10 bis del presente regolamento.

Commentato [MT16]: Questo articolo si applicava solo agli extra che quindi erano favoriti rispetto agli italiani nati all'estero o i comunitari.



CAPO V LA FORMAZIONE ITALIANA

Art. 26 La Formazione italiana - 5 contro 5 (del. n.364/2018 C.F. 11/05/2018 – del. n.190/2019 C.F. 25/10/2019 - del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020 - del. n. 328/2021 C.F. 07/05/2021)

1. Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive.
2. La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di Campionato giovanile di cui almeno 10 in uno stesso Campionato giovanile, purchè le stesse siano state regolarmente omologate indipendentemente dal risultato e la Società abbia compilato nei modi previsti la lista della stessa gara elettronica. Il riconoscimento dell'anno di formazione avverrà dalla stagione successiva.
3. La partecipazione a Campionati Giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
4. Tutti gli atleti di categoria giovanile, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente alla conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria. In questo ultimo caso la modifica dello status di formazione potrà avvenire solo su richiesta della Società interessata. In assenza di richiesta la formazione italiana sarà riconosciuta automaticamente all'inizio della nuova stagione sportiva.
5. Nel caso in cui il Presidente Regionale competente dichiari di non aver potuto organizzare un Campionato giovanile con un minimo di 18 partite, l'atleta di categoria giovanile potrà maturare l'anno di formazione italiana se, non potendo partecipare ad altri Campionati giovanili nei limiti dell'età prevista, sia stato iscritto a minimo 10 partite dello stesso Campionato giovanile e 4 partite di un Campionato senior.
6. Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior, Under 20 e Under 18 5c5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo.

Art. 27 status atleta (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. E' definito "formato" un atleta che ha la formazione italiana ai sensi del precedente articolo.
2. E' definito "non formato" un atleta che non ha i requisiti previsti nel precedente articolo. Gli atleti di categoria giovanile che non hanno la possibilità di completare la formazione sono considerati atleti Non Formatati.
3. E' definito "in corso di formazione" un atleta che può acquisire la formazione italiana con la partecipazione all'attività giovanile ai sensi del precedente articolo.

Commentato [MT17]: Modifica formale la prima e esplicitiva la seconda, nel senso che spieghiamo per bene quando avverrà la modifica.

Commentato [MT18]: Nel testo era attaccato al comma precedente mentre è un comma a parte

Commentato [MT19]: Motivazione: adeguare il RE alle DOA che già prevedono questo



CAPO VI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI

Art. 28 Trasferimento internazionale — nulla osta (Letter of clearance) all'estero e/o rientro dall'estero di atleti italiani o stranieri

1. ~~L'atleta di cittadinanza italiana o straniera, che intenda trasferirsi all'estero, deve fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP per il tramite della Federazione estera presso la quale intende trasferirsi, del relativo nulla osta il cui rilascio è subordinato all'esplicito consenso della Società di appartenenza.~~
2. ~~La partecipazione a competizioni con Società straniera, non autorizzata con il suddetto nulla osta, costituisce infrazione soggetta a sanzione disciplinare, di competenza del Giudice Sportivo Nazionale.~~
3. ~~Qualora tale atleta desideri successivamente rientrare in Italia deve richiedere obbligatoriamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, per il tramite della Società italiana, il relativo nulla osta alla Federazione estera secondo le modalità previste dagli articoli 29, 67, 102 o 124 del presente Regolamento.~~

~~L'atleta, nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, può:~~

- a) ~~se di categoria Senior, essere utilizzato dalla Società tesserante una volta ottenuto il nulla osta di rientro dalla FIBA (articolo 29 del presente Regolamento);~~
 - b) ~~se di categoria giovanile e maggiorenne, essere utilizzato dalla Società tesserante una volta ottenuto il nulla osta di rientro dalla FIBA (articolo 29 del presente Regolamento);~~
 - c) ~~se di categoria giovanile e minorenni, essere utilizzato dalla Società tesserante una volta ottenuta l'autorizzazione al rientro dalla FIBA. In quest'ultimo caso la FIBA richiederà, oltre al nulla osta anche la documentazione prevista per il tesseramento come "caso speciale" (articoli 67, 102 e 124 del presente Regolamento);~~
 - d) ~~tesserarsi per altra Società, nel caso in cui la Società di precedente appartenenza non abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;~~
 - e) ~~tesserarsi per una Società professionistica secondo la normativa federale vigente.~~
4. ~~In materia di trasferimento internazionale vige quanto disciplinato nei regolamenti Internazionali.~~

~~La Società che intende concedere nulla osta internazionale è tenuta ad indicare il nome, la nazionalità e la licenza FIBA dell'agente dell'atleta; è inoltre responsabilità della Società, assicurarsi che l'agente indicato sia effettivamente l'agente dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.~~

~~In caso di richiesta di nulla osta di trasferimento internazionale per l'estero, l'Ufficio Tesseramento Nazionale farà richiesta via mail alla Società interessata, la quale è tenuta a rispondere entro 3 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta, FIBA concederà d'autorità il nulla osta come disciplinato nei regolamenti Internazionali. Il nulla osta può in~~



ogni caso essere negato solo in presenza di regolare contratto (tradotto in inglese), che dovrà essere allegato alla risposta negativa.

Art. 29 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance) dall'estero (del. n. 67/2018 P.F. 26/06/2018 – del. n. 416/2018 C.F. 10/06/2018)

1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera deve fare richiesta di “nulla osta” mediante l’inoltro all’Ufficio Tesseramento Nazionale, attraverso casella di posta elettronica federale (spes), dei seguenti documenti:
 - a) modello federale debitamente compilato unitamente all'autodichiarazione dell'atleta riguardo l'eventuale utilizzo di un Agente/Procuratore per il trasferimento internazionale;
 - b) copia del passaporto o della carta di identità. Non saranno considerati validi altri documenti;
 - c) prova del versamento effettuato in favore di FIBA, del contributo previsto dalla normativa internazionale contenuta nelle FIBA Internal Regulations – Book 3.

L’Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations, solo in presenza dei documenti previsti ai punti a), b) e c).

2. Nel caso in cui la FIBA comunichi la sospensione di un nulla osta concesso, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.
3. La Società è tenuta ad indicare nell'apposito modello FIP, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA del Procuratore dell'atleta. La Società e l'atleta non possono utilizzare, per il trasferimento internazionale, i servizi di alcun Agente/Procuratore che non sia autorizzato FIBA e che non abbia un contratto con l'atleta.
4. La Società è responsabile di quanto dichiarato nella modulistica inviata. Fiba sanzionerà eventuali mancate dichiarazioni e/o dichiarazioni non corrette in merito alle informazioni sull'Agente/Procuratore.
5. Per i trasferimenti internazionali vige quanto disciplinato dal presente Regolamento, dalle Disposizioni Organizzative Annuali e dalle FIBA Internal Regulations Book 3.
6. Successivamente il primo tesseramento, ogni altro eventuale trasferimento per o dall'estero dell'atleta deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.

Art. 28 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance)

1. In materia di trasferimento internazionale, dall'estero verso l'Italia o viceversa, vige quanto disciplinato nelle FIBA Internal Regulations – Book 3.
2. Le normative sul trasferimento internazionale si applicano a tutti gli atleti e per ogni trasferimento anche nel corso della stagione sportiva.
3. La Società è tenuta ad indicare sempre, sia in caso di richiesta di nulla osta che in caso di concessione, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA dell'Agente/Procuratore dell'atleta. La Società e l'atleta non possono utilizzare, per il trasferimento internazionale, i servizi di alcun Agente/Procuratore che non sia autorizzato FIBA.



4. Eventuali comunicazioni erronee o imprecise in ordine ai dati dell'Agente/Procuratore, saranno passabili da parte di FIBA di sanzioni amministrative e/o rigetto della richiesta di nulla osta.
5. La Società è tenuta al pagamento delle sanzioni che FIBA dovesse applicare per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 per le eventuali mancate e/o erronee dichiarazioni.

Art. 29 Trasferimento internazionale in entrata

1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera deve fare richiesta di "nulla osta" mediante l'inoltro all'Ufficio Tesseramento Nazionale, attraverso casella di posta elettronica federale (spes), dei seguenti documenti:
 - a) modello federale debitamente compilato T-FNO, firmato dal Legale rappresentante della Società,
 - b) copia del passaporto o della carta di identità. Non saranno considerati validi altri documenti diversi da quelli indicati.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations, solo in presenza dei documenti correttamente compilati previsti al precedente comma 1.
3. L'atleta, nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, può essere utilizzato dalla Società tesserante una volta ottenuto il nulla osta dalla FIBA, ferma restando l'obbligatorietà della ulteriore documentazione prevista dai Regolamenti federali per il tesseramento.
4. Nel caso in cui la FIBA comunichi la sospensione di un nulla osta, la posizione dell'atleta si riterrà regolare fino alla data della predetta comunicazione. Dal giorno della predetta comunicazione la posizione dell'atleta sarà ritenuta irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa ed attività federali.

Art. 30 Trasferimento internazionale in uscita

1. L'atleta che intenda trasferirsi all'estero, deve ottenere, per il tramite della Federazione estera presso la quale intende trasferirsi, il nulla osta di trasferimento internazionale il cui rilascio è subordinato all'esplicito consenso della Società affiliata FIP di appartenenza qualora tesserato.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, ricevuta la richiesta di trasferimento internazionale, chiederà il consenso, a mezzo casella spes, alla Società affiliata FIP qualora l'atleta sia tesserato. La Società dovrà dare riscontro entro il termine comunicato dall'Ufficio Tesseramento Nazionale. In caso di mancato riscontro da parte della Società entro il termine comunicato, il nulla osta sarà concesso d'autorità.
3. L'atleta per il quale è stato concesso nulla osta di trasferimento internazionale ad altra Federazione, non può più essere utilizzato dalla Società per cui è tesserato.
4. Il nulla osta può in ogni caso essere negato solo in presenza di regolare contratto (tradotto in inglese), che dovrà essere allegato alla risposta negativa nel termine previsto al precedente comma 2.

Art. ~~30~~ 31 Atleti provenienti da istituzioni accademiche – FIBA internal Regulations

1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti



internazionali degli atleti, e che in precedenza ha giocato o è stato tesserato per un Club affiliato a FIBA, dovrà inoltrare il modello Self Declaration predisposto dalla FIBA e richiedere il nulla osta per il Club affiliato a FIBA ed anche il nulla osta per l'istituzione accademica, con le modalità previste dal precedente art. 29.

2. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, e che in precedenza non ha giocato o non è stato tesserato per un Club affiliato a FIBA, dovrà inoltrare il modello Self Declaration predisposto dalla FIBA e richiedere il nulla osta per l'istituzione accademica con le modalità previste dal precedente art. 29. L'Ufficio Tesseramento Atleti Nazionale dovrà ricevere conferma di quanto dichiarato dall'atleta nel modello di Self Declaration predisposto dalla FIBA dalla Federazione sportiva di nascita, qualora questa non abbia sede nello stesso Paese dell'istituzione accademica da cui proviene l'atleta.

Commentato [MT20]: Articolo rinumerato e questa modifica

Art. 30-bis 32 Licenza A (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. Tutti gli atleti di cittadinanza straniera partecipanti al Campionato di Serie A2 maschili e A1 e A2 femminile, indipendentemente dallo status di formazione italiana, devono ottenere la Licenza A rilasciata dalla FIBA.
2. Per l'ottenimento della Licenza A, come disciplinato dalle normative FIBA in materia, è necessario produrre obbligatoriamente copia del passaporto e fotografia formato tessera dell'atleta.
3. La richiesta della Licenza A è contestuale all'atto del nuovo tesseramento, del trasferimento, del rinnovo o di qualsiasi altra tipologia di tesseramento prevista dai Regolamenti federali.
4. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti necessari al perfezionamento del tesseramento dell'atleta, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA per l'ottenimento della Licenza A come disciplinato dalle FIBA Internal Regulations e procederà al tesseramento dell'atleta.
5. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all'ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva. La posizione dell'atleta si riterrà regolare fino alla data della comunicazione da parte della FIBA. Dal giorno della predetta comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa ed attività federali.
6. Ai sensi di quanto disciplinato nelle FIBA Internal Regulations, un atleta non può avere contemporaneamente più di una Licenza A.

Commentato [MT21]: Modifica per tutelare fip da eventuali problematiche esterne su cui fip non ha poteri

Commentato [MT22]: Esplicitato nel Regolamento un concetto già presente nelle DOA, divieto di doppio utilizzo tra a e a2 a1 a a2 per gli stranieri, dovuto alle fiba internal Reg.

Art. 30-ter 33 Licenza B (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. La Società partecipante ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA deve tesserare per il massimo campionato FIP cui partecipa tutti gli atleti che intende impiegare nelle gare FIBA, indipendentemente dalla cittadinanza e status di formazione italiana e contestualmente richiedere la Licenza B.



2. La procedura di tesseramento per la partecipazione ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA è disciplinata dalle FIBA Internal Regulations, dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale.
3. Ai sensi di quanto disciplinato nelle FIBA Internal Regulations, un atleta non può avere contemporaneamente più di una Licenza B.
4. L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B"

Commentato [MT23]: Modifiche dovute ai regolamenti fiba per le coppe, motivo simile all'articolo precedente

TITOLO II

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitario nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 31 Primo e Nuovo Tesseramento di atleta NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana (del n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile, può tesserare un atleta di cittadinanza extracomunitaria, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.
2. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
3. La Società deve inoltrare in FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale la richiesta per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "attività sportiva dilettantistica" per il tesseramento di un atleta avente la cittadinanza extracomunitaria. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.
4. La Società che effettua richiesta di visto per l'ingresso di un atleta extracomunitario dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento del medesimo atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
5. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per



fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

6. ~~Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, la Società interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
7. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - c) ~~copia del visto di ingresso di "lunga durata" o "nazionale" di "tipo D", rilasciato dalla rappresentanza diplomatica competente per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in Italia, nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della lettera c) e d) e di cui è stata fornita copia del documento rilasciato dall'autorità statale competente, non è necessaria la copia del visto;~~
 - d) ~~permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 32;~~
 - e) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta;~~
8. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
9. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
10. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
11. ~~L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
12. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~



~~13. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra Società italiana.~~

Art. 32 Permessi di soggiorno di un atleta NON formato e/o giovanile o che NON può conseguire la formazione italiana

- ~~1. L'atleta senior non formato deve presentare copia del permesso di soggiorno per "attività sportiva dilettantistica" o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. La Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Atleti, copia di tale Permesso di Soggiorno all'atto del rilascio dello stesso all'atleta interessato. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP, la Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Atleti la lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.~~
- ~~2. L'atleta giovanile che non può più conseguire la formazione italiana deve presentare copia del permesso di soggiorno per "attività sportiva dilettantistica" o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. La Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Atleti, copia di tale Permesso di Soggiorno all'atto del rilascio dello stesso all'atleta interessato. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP, la Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Atleti la lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento.~~

Art. 33 Trasferimento a titolo definitivo di un atleta NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. L'atleta di cittadinanza extracomunitaria per cui è stato richiesto il visto per "attività sportiva dilettantistica" può essere trasferito esclusivamente tra Società partecipanti al Campionato professionistico o al Campionato di Serie A2.~~
- ~~2. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile, può tesserare un atleta di cittadinanza extracomunitaria con trasferimento a titolo definitivo, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.~~
- ~~3. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.~~
- ~~4. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale~~



della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

5. ~~Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~

6. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~

- ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
- ~~b) fotocopia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
- ~~c) permesso di soggiorno, vedi articolo 32;~~
- ~~d) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~

7. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

8. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~

9. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~

10. ~~L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~

11. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

12. ~~Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 34 ~~Trasferimento a titolo temporaneo di un atleta NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana~~

1. ~~L'atleta di cittadinanza extracomunitaria per cui è stato richiesto il visto per "attività sportiva dilettantistica" non può essere trasferito a titolo temporaneo.~~



Art. 35 Passaggio di categoria di un atleta NON formato e che NON può conseguire la formazione italiana (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile, può effettuare un passaggio di categoria di un atleta di cittadinanza extracomunitaria, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.
2. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
3. La Società deve inoltrare in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale la richiesta per il rilascio del visto di ingresso in Italia per “attività sportiva dilettantistica” per il tesseramento di un atleta avente la cittadinanza extracomunitaria. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.
4. La Società che effettua richiesta di visto per l'ingresso di un atleta extracomunitario dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento del medesimo atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
5. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
6. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
7. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) permesso di soggiorno, vedi articolo 32;
 - d) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.
8. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di



~~trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

- ~~9. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~10. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~11. L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~12. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
- ~~13. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 36 Nuovo Tesseramento di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana (del n.186/2017 C.F. 01/12/2017 del n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile può tesserare un atleta di cittadinanza extracomunitaria secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.~~
- ~~2. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.~~
- ~~3. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~4. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato e/o la documentazione disciplinata al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~5. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~



- b) ~~fotocopia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - c) ~~permesso di soggiorno, vedi articolo 37;~~
 - d) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta;~~
6. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
7. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
8. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
9. ~~L'atleta che risulti iscritto per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
10. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

Art. 37 Permessi di soggiorno di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana

1. ~~L'atleta extracomunitario formato può presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo.~~
~~Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
2. ~~L'atleta extracomunitario formato che non ha un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, può essere tesserato impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club; In tal caso è necessario osservare le procedure previste dall'articolo 31 del presente Regolamento.~~
3. ~~L'atleta extracomunitario giovanile formato o che può conseguire la formazione italiana può presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di~~



soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

Art. 38 ~~Rinnovo Tesseramento di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. La Società, a mezzo di posta elettronica federale inviata all'Ufficio Tesseramento Atleti, dovrà presentare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità, annualmente fissato nelle Disposizioni Organizzative Annuali, copia del Permesso di Soggiorno dell'atleta cui è stato rinnovato il tesseramento nazionale. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo.~~
- ~~2. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~

Art. 39 ~~Trasferimento a titolo definitivo di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. L'atleta di cittadinanza extracomunitaria formato o che può ancora conseguire la formazione italiana, può essere trasferito a titolo definitivo ad altra Società nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali. La Società cedente dovrà fornire alla Società di destinazione, copia del Permesso di Soggiorno. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo.~~
- ~~2. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
- ~~3. La Società che intende tesserare in trasferimento a titolo definitivo un atleta di cittadinanza extracomunitaria senior formato e/o giovanile formato o con la possibilità di conseguire la formazione italiana deve osservare le modalità previste dall'articolo 36 del presente Regolamento.~~



Art. 40 Trasferimento a titolo temporaneo di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana

1. L'atleta di cittadinanza extracomunitaria formato o che può ancora conseguire la formazione italiana, può essere trasferito a titolo temporaneo ad altra Società nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali. La Società cedente dovrà fornire alla Società di destinazione, copia del Permesso di Soggiorno. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo.
2. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
3. La Società che intende tesserare in trasferimento a titolo temporaneo un atleta di cittadinanza extracomunitaria senior formato e/o giovanile formato o con la possibilità di conseguire la formazione italiana deve osservare le modalità previste dall'articolo 36 del presente Regolamento.

Art. 41 Passaggio di categoria di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile, può effettuare un passaggio di categoria di un atleta di cittadinanza extracomunitaria formato o che può conseguire la formazione italiana secondo i tempi e modi previsti dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale e secondo le modalità previste dall'articolo 36 del presente Regolamento.

Art. 42 Decadenza o inefficacia del tesseramento

1. In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, compreso il nulla osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, l'atleta di cittadinanza extracomunitaria è autorizzato a giocare. Qualora nel corso della stagione sportiva la FIBA non conceda l'autorizzazione, il tesseramento sarà immediatamente sospeso. Nel caso in cui il tesseramento sia vincolato ad un nulla osta della Federazione di provenienza temporalmente limitato, alla scadenza del nulla osta il tesseramento decadrà immediatamente salvo diverse comunicazioni ricevute da FIBA.



CAPO II

Tesseramento atleta extracomunitario nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

Art. 43 Primo e Nuovo Tesseramento

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie B maschile può tesserare un atleta di cittadinanza extracomunitaria, esclusivamente ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento. Non è ammesso pertanto il tesseramento di un atleta non formato o in corso di formazione che non può conseguire la formazione italiana.~~
2. ~~La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~fotocopia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - c) ~~permesso di soggiorno, vedi articolo 44;~~
3. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti giungano nei modi ed entro i termini previsti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale. L'Ufficio Tesseramento della FIGC, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
4. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

Art. 44 Permesso di soggiorno

1. ~~La Società che intende tesserare un atleta extracomunitario con i requisiti previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento deve presentare un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~

Art. 45 Rinnovo d'autorità



1. ~~La Società, a mezzo di posta elettronica federale inviata all'Ufficio Tesseramento Atleti, dovrà presentare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità, annualmente fissato nelle Disposizioni Organizzative Annuali, copia del permesso di soggiorno dell'atleta cui è stato rinnovato il tesseramento nazionale. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~

Art. 46 Trasferimento a titolo definitivo o temporaneo

1. ~~L'atleta di cittadinanza extracomunitaria partecipante al Campionato di Serie B maschile può essere ceduto a qualsiasi titolo nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali. La Società cedente dovrà fornire alla Società di destinazione copia del permesso di soggiorno. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.~~
2. ~~In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
3. ~~La Società che intende tesserare in trasferimento a titolo definitivo o temporaneo un atleta di cittadinanza extracomunitaria senior formato e/o giovanile formato o con la possibilità di conseguire la formazione italiana deve osservare le modalità previste dall'articolo 43 del presente Regolamento.~~

Art. 47 Passaggio di categoria di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie B Maschile può effettuare un passaggio di categoria di un atleta di cittadinanza extracomunitaria formato o che può conseguire la formazione italiana secondo i tempi e modi previsti dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del presente Regolamento.~~



CAPO III

Tesseramento atleta extracomunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 48 Primo e Nuovo Tesseramento di atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può tesserare un'atleta di cittadinanza extracomunitaria, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.~~
2. ~~La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.~~
3. ~~La Società deve inoltrare in FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale la richiesta per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "attività sportiva dilettantistica" per il tesseramento di un'atleta avente la cittadinanza extracomunitaria. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.~~
4. ~~La Società che effettua richiesta di visto per l'ingresso di un'atleta extracomunitaria dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento della medesima atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.~~
5. ~~La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
6. ~~Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, la Società interessata deve inoltrare preventivamente in FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
7. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~fotocopia leggibile del passaporto in corso di validità;~~



~~c) copia del visto di ingresso di "lunga durata" o "nazionale" di "tipo D", rilasciato dalla rappresentanza diplomatica competente per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in Italia, nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della lettera c) e d) e di cui è stata fornita copia del documento rilasciato dall'autorità statale competente, non è necessaria la copia del visto;~~

~~d) permesso di soggiorno, vedi articolo 49;~~

~~e) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~

~~8. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

~~9. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~

~~10. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~

~~11. L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~

~~12. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

~~13. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra Società italiana.~~

Art. 49 Permessi di soggiorno di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana

~~1. L'atleta senior non formata deve presentare copia del permesso di soggiorno per "attività sportiva dilettantistica" o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. La Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Atleti, copia di tale Permesso di Soggiorno, all'atto del rilascio dello stesso all'atleta interessata. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP, la Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Atleti la lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.~~

~~2. L'atleta giovanile che non può più conseguire la formazione italiana deve presentare copia del permesso di soggiorno per "attività sportiva dilettantistica" o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. La Società~~



tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP – Ufficio Tesseramento Atleti, copia di tale Permesso di Soggiorno, all'atto del rilascio dello stesso all'atleta interessata. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP, la Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP – Ufficio Tesseramento Atleti la lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento.

Art. 50 ~~Trasferimento a titolo definitivo di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana~~ (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. L'atleta di cittadinanza extracomunitaria per cui è stato richiesto il visto per "attività sportiva dilettantistica" può essere trasferita esclusivamente tra Società partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile.~~
- ~~2. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può tesserare un'atleta di cittadinanza extracomunitaria con trasferimento a titolo definitivo, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.~~
- ~~3. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.~~
- ~~4. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~5. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~6. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b) fotocopia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - ~~c) Permesso di soggiorno, vedi articolo 49;~~
 - ~~d) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~



- ~~7. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~8. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~9. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~10. L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~11. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
- ~~12. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 51 Trasferimento a titolo temporaneo di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana

- ~~1. L'atleta di cittadinanza extracomunitaria per cui è stato richiesto il visto per "*attività sportiva dilettantistica*" non può essere trasferita a titolo temporaneo.~~

Art. 52 Passaggio di categoria di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un'atleta di cittadinanza extracomunitaria, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.~~
- ~~2. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.~~
- ~~3. La Società deve inoltrare in FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale la richiesta per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "*attività sportiva dilettantistica*" per il tesseramento di un'atleta avente la cittadinanza extracomunitaria. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.~~
- ~~4. La Società che effettua richiesta di visto per l'ingresso di un'atleta extracomunitaria dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento della medesima atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.~~
- ~~5. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo~~



svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

6. ~~Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
7. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - c) ~~permesso di soggiorno, vedi articolo 49;~~
 - d) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
8. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
9. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
10. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
11. ~~L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
12. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
13. ~~Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 53 Nuovo Tesseramento di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)



- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile può tesserare un'atleta di cittadinanza extracomunitaria secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.~~
- ~~2. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.~~
- ~~3. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato e/o la documentazione disciplinata al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~5. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - ~~c) permesso di soggiorno, vedi articolo 54;~~
 - ~~d) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~6. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~7. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~8. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~9. L'atleta che risulti iscritta per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata,~~



ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".

10. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.

Art. 54 ~~Permesso di soggiorno di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. L'atleta extracomunitaria formata può presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo.~~
- ~~2. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
- ~~3. L'atleta extracomunitaria formata che non ha un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, può essere tesserata impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club; In tal caso è necessario osservare le procedure previste dall'articolo 48 del presente Regolamento.~~
- ~~4. L'atleta extracomunitaria giovanile formata o che può conseguire la formazione italiana può presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~

Art. 55 ~~Rinnovo Tesseramento di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. La Società, a mezzo di posta elettronica federale inviata all'Ufficio Tesseramento Atleti, dovrà presentare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità, annualmente fissato nelle Disposizioni Organizzative Annuali, copia del Permesso di Soggiorno dell'atleta cui è stato rinnovato il tesseramento nazionale. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo.~~



2. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

Art. 56 Trasferimento a titolo definitivo di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana

1. L'atleta di cittadinanza extracomunitaria formata o che può ancora conseguire la formazione italiana, può essere trasferita a titolo definitivo ad altra Società nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali. La Società cedente dovrà fornire alla Società di destinazione, copia del Permesso di Soggiorno. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo.
2. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
3. La Società che intende tesserare in trasferimento a titolo definitivo un'atleta di cittadinanza extracomunitaria senior formata e/o giovanile formata o con la possibilità di conseguire la formazione italiana deve osservare le modalità previste dall'articolo 53 del presente Regolamento.

Art. 57 Trasferimento a titolo temporaneo di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana

1. L'atleta di cittadinanza extracomunitaria formata o che può ancora conseguire la formazione italiana, può essere trasferita a titolo temporaneo ad altra Società nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali. La Società cedente dovrà fornire alla Società di destinazione, copia del Permesso di Soggiorno. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo.
2. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.



3. ~~La Società che intende tesserare in trasferimento a titolo temporaneo un'atleta di cittadinanza extracomunitaria senior formata e/o giovanile formata o con la possibilità di conseguire la formazione italiana deve osservare le modalità previste dall'articolo 53 del presente Regolamento.~~

Art. 58 Passaggio di categoria di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un'atleta di cittadinanza extracomunitaria formata o che può conseguire la formazione italiana secondo i tempi e modi previsti dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale e secondo le modalità previste dall'articolo 53 del presente Regolamento.~~

Art. 59 Decadenza o inefficacia del tesseramento

1. ~~In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, compreso il nulla osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, l'atleta di cittadinanza extracomunitaria è autorizzata a giocare. Qualora nel corso della stagione sportiva la FIBA non conceda l'autorizzazione, il tesseramento sarà immediatamente sospeso. Nel caso in cui il tesseramento sia vincolato ad un nulla osta della Federazione di provenienza temporalmente limitato, alla scadenza del nulla osta il tesseramento decadrà immediatamente salvo diverse comunicazioni ricevute da FIBA.~~

CAPO IV

Tesseramento atleta extracomunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. 60 Primo e Nuovo Tesseramento

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile può tesserare un'atleta di cittadinanza extracomunitaria, esclusivamente ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento. Non è ammesso pertanto il tesseramento di un'atleta non formata o in corso di formazione che non può conseguire la formazione italiana.~~
2. ~~La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.~~
3. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
- ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - ~~c) permesso di soggiorno, vedi articolo 61.~~



4. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti giungano nei modi ed entro i termini previsti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale. L'Ufficio Tesseramento della FIGC, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
5. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

Art. 61 Permesso di soggiorno

1. ~~La Società che intende tesserare un'atleta extracomunitaria con i requisiti previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento deve presentare un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~

Art. 62 Rinnovo d'autorità

1. ~~La Società, a mezzo di posta elettronica federale inviata all'Ufficio Tesseramento Atleti, dovrà presentare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità, annualmente fissato nelle Disposizioni Organizzative Annuali, copia del permesso di soggiorno dell'atleta cui è stato rinnovato il tesseramento nazionale. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~

Art. 63 Trasferimento a titolo definitivo o temporaneo

1. ~~L'atleta di cittadinanza extracomunitaria partecipante al Campionato di Serie A2 femminile può essere ceduta a qualsiasi titolo nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali. La Società cedente dovrà fornire alla Società di destinazione copia del permesso di soggiorno. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di~~



~~scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.~~

- ~~2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
- ~~3. La Società che intende tesserare in trasferimento a titolo definitivo o temporaneo un'atleta di cittadinanza extracomunitaria senior formata e/o giovanile formata o con la possibilità di conseguire la formazione italiana deve osservare le modalità previste dall'articolo 60 del presente Regolamento.~~

Art. 64 Passaggio di categoria di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un'atleta di cittadinanza extracomunitaria formata o che può conseguire la formazione italiana secondo i tempi e modi previsti dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale e secondo le modalità previste dall'articolo 60 del presente Regolamento.~~

Art. 65 Decadenza o inefficacia del tesseramento

- ~~1. In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, compreso il nulla osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, l'atleta di cittadinanza extracomunitaria è autorizzata a giocare. Qualora nel corso della stagione sportiva la FIBA non conceda l'autorizzazione, il tesseramento sarà immediatamente sospeso. Nel caso in cui il tesseramento sia vincolato ad un nulla osta della Federazione di provenienza temporalmente limitato, alla scadenza del nulla osta il tesseramento decadrà immediatamente salvo diverse comunicazioni ricevute da FIBA.~~

CAPO V

Tesseramento atleta extracomunitario nei Campionati Regionali maschili e femminili

Art. 66 Primo Tesseramento di un atleta maggiorenne (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018 – del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020)

- ~~1. La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali può richiedere il primo tesseramento di un atleta maggiorenne di cittadinanza extracomunitaria trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:~~
 - ~~a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;~~
 - ~~b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;~~



- c) ~~nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modulo federale o modulo di Self – Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~
- d) ~~copia del permesso di soggiorno. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuta valida l'autocertificazione. Non è ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica;~~
- e) ~~ogni altro documento richiesto da FIP.~~
- 2. ~~In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
- 3. ~~L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.~~
- 4. ~~Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.~~

Art. 67 Primo Tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera – Normativa per il caso speciale FIBA (del. n. 67/2018 P.F. 26/06/2018 – del. n. 466/2020 C.F. 26/06/2020)

- 1. ~~La FIBA decide autonomamente il numero massimo di tesseramenti che la FIP può effettuare ogni anno sportivo mediante la procedura prevista dal presente articolo.~~
- 2. ~~La Società che intende sottoscrivere un tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera affiliata alla FIBA deve presentare richiesta di “caso speciale” alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations.~~
- 3. ~~La Società può richiedere il tesseramento per due motivi:~~
 - a) ~~Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:~~
 - I. ~~richiesta in inglese di applicazione del caso speciale, indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza, l'attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;~~
 - II. ~~modulo di tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e dal Legale rappresentante della Società;~~
 - III. ~~nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modulo federale o dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale;~~
 - IV. ~~copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;~~
 - V. ~~certificato di studio o lavoro;~~
 - VI. ~~copia del permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato, firmata dall'atleta e da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà~~



~~genitoriale, che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica;~~

~~VII. lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;~~

~~VIII. certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell'atleta;~~

~~IX. modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~

~~X. un piano di allenamento dettagliato che illustri il tipo di impegno settimanale dell'atleta per la Società Tesserante (documentazione richiesta da FIBA);~~

~~XI. ogni altro documento richiesto da FIBA;~~

~~b) Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare), inviando all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:~~

~~I. quanto previsto al comma 3 lett. a) del presente articolo;~~

~~II. copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;~~

~~III. copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.~~

~~4. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento.~~

~~5. In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~

~~6. Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.~~

~~7. Successivamente il primo tesseramento, ogni altro eventuale trasferimento per o dall'estero dell'atleta prima del compimento del diciottesimo anno di età deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.~~

Art. 68 Primo Tesseramento di un atleta minorenni non proveniente da Federazione straniera ~~(del n.67/2018 P.F. 26/06/2018 — del n.166/2020 C.F. 26/06/2020)~~

~~1. La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali può richiedere il primo tesseramento di un atleta minorenne di cittadinanza extracomunitaria alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale presentando i seguenti documenti:~~

~~a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;~~

~~b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;~~

~~c) copia del permesso di soggiorno non scaduto. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuta valida l'autocertificazione. Non~~



~~sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica;~~

~~d) in assenza del permesso di soggiorno è possibile presentare provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale, allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non è ritenuta valida l'autocertificazione;~~

~~e) modulo di Self – Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~

~~f) Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~

~~g) ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.~~

- ~~2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.~~

Art. 69 Rinnovo d'autorità (del. n. 67/2018 P.F. 26/06/2018)

- ~~1. La Società, a mezzo di posta elettronica federale inviata all'Ufficio Tesseramento Atleti, dovrà presentare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità, annualmente fissato nelle Disposizioni Organizzative Annuali, copia del permesso di soggiorno dell'atleta cui è stato rinnovato il tesseramento. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della lettera inviata per la richiesta di rinnovo.~~
- ~~2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
- ~~3. L'atleta minore di 18 anni può essere rinnovato d'autorità solo attraverso il sistema FIPonline entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio federale e comunque successivamente il rinnovo dell'affiliazione.~~
- ~~4. Una volta effettuati e confermati definitivamente i rinnovi online e decorso il termine ultimo per effettuarli, non è più possibile modificare le scelte operate. L'atleta non rinnovato ha diritto di richiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi Società nei tempi e con le modalità annualmente stabiliti dalle DOA e dai Regolamenti federali.~~

Art. 70 Nuovo Tesseramento

- ~~1. La Società tesserante dovrà fornire la seguente documentazione:~~



- a) ~~modulo di tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, in caso di minori da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, e dal Legale rappresentante della Società;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;~~
 - c) ~~copia del permesso di soggiorno non scaduto. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuta valida l'autocertificazione. Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica;~~
2. ~~Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.~~

Art. 71 Trasferimenti a titolo definitivo o temporaneo

- 1. ~~L'atleta di cittadinanza extracomunitaria partecipante ai Campionati regionali o provinciali può essere ceduto a qualsiasi titolo nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.~~
- 2. ~~La Società cedente dovrà fornire alla Società di destinazione copia del permesso di soggiorno presentato al momento del tesseramento.~~
- 3. ~~Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.~~
- 4. ~~In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
- 5. ~~Tutte le operazioni di trasferimento a titolo definitivo o temporaneo possono essere effettuate tramite FIPonline.~~

Art. 72 Permesso di Soggiorno (del n. 102 C.F. 06/10/2017)

- 1. ~~Al momento della richiesta di tesseramento l'atleta di cittadinanza extracomunitaria deve essere in possesso di un permesso di soggiorno valido. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuta valida l'autocertificazione. Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica.~~
- 2. ~~Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.~~



TITOLO III

TESSERAMENTO CITTADINI COMUNITARI

CAPO I

Tesseramento atleta comunitario nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 73 Primo e Nuovo Tesseramento di un atleta senior NON formato e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile può tesserare un atleta di cittadinanza comunitaria in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.
2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.



6. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.
7. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
8. L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".
9. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.
10. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.

Art. 74 Trasferimento a titolo definitivo di un atleta NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. L'atleta di cittadinanza comunitaria non formato o che non può conseguire la formazione italiana può essere esclusivamente trasferito a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali o regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.
2. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile può tesserare un atleta di cittadinanza comunitaria con trasferimento a titolo definitivo in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.
3. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
4. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
5. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;



- ~~e) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~6. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~7. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~8. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~9. L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~10. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
- ~~11. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 75 Trasferimento a titolo temporaneo di un atleta NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana

- ~~1. L'atleta di cittadinanza comunitaria non formato o che non può conseguire la formazione italiana non può essere trasferito a titolo temporaneo.~~

Art. 76 Passaggio di categoria di un atleta NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile, può effettuare un passaggio di categoria di un atleta di cittadinanza comunitaria, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento~~



~~Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~

- ~~4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~6. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~7. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~8. L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~9. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
- ~~10. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 77 Nuovo Tesseramento di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana (del n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile può tesserare un atleta di cittadinanza comunitaria secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~



- ~~3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;~~
 - ~~c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~6. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~7. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~8. L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~9. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

~~Art. 78 Rinnovo di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. La Società, a mezzo di posta elettronica federale inviata all'Ufficio Tesseramento Atleti, dovrà presentare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità, annualmente fissato nelle Disposizioni Organizzative Annuali, copia del documento di identità degli atleti cui è stato rinnovato il tesseramento nazionale.~~

~~Art. 79 Trasferimento a titolo definitivo o temporaneo di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. La Società che intende tesserare in trasferimento a titolo definitivo o temporaneo un atleta di cittadinanza extracomunitaria senior formato e/o giovanile formato o con la possibilità di~~



~~conseguire la formazione italiana deve osservare le modalità previste dall'articolo 77 del presente Regolamento.~~

~~Art. 80 Passaggio di categoria di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile, può effettuare un passaggio di categoria di un atleta di cittadinanza comunitaria formato o che può conseguire la formazione italiana secondo i tempi e modi previsti dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale e secondo le modalità previste dall'articolo 77 del presente Regolamento.~~

~~Art. 81 Decadenza o inefficacia del tesseramento~~

- ~~1. In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, compreso il nulla osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, l'atleta di cittadinanza straniera è autorizzato a giocare. Qualora nel corso della stagione sportiva FIBA non conceda l'autorizzazione, il tesseramento sarà immediatamente sospeso. Nel caso in cui il tesseramento sia vincolato ad un nulla osta della Federazione di provenienza temporalmente limitato, alla scadenza del nulla osta il tesseramento decadrà immediatamente salvo diverse comunicazioni ricevute da FIBA.~~

CAPO II

Tesseramento di un atleta comunitario nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

~~Art. 82 Tesseramento~~

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie B maschile può tesserare atleti di cittadinanza comunitaria, esclusivamente ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento. Non è ammesso pertanto il tesseramento di un atleta non formato o in corso di formazione che non ha la possibilità di conseguire la formazione italiana.~~
- ~~2. Il tesseramento di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante FIPonline.~~

CAPO III

Tesseramento di una atleta comunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

~~Art. 83 Primo e Nuovo Tesseramento di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana~~ (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)



1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile può tesserare un'atleta di cittadinanza comunitaria in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
2. ~~La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
3. ~~Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali delle atlete, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
4. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;~~
 - c) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
5. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
6. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
7. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
8. ~~L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
9. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~



Art. 84 ~~Trasferimento a titolo definitivo di un'atleta NON formata e che NON può conseguire la formazione italiana~~ (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. ~~L'atleta di cui al presente Capo può essere esclusivamente trasferita a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali o regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.~~
2. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può tesserare un'atleta di cittadinanza comunitaria con trasferimento a titolo definitivo, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
3. ~~La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
4. ~~Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
5. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - c) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
6. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
7. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
8. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
9. ~~L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma~~



la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".

~~10. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

~~Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

~~Art. 85 Trasferimento a titolo temporaneo di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, non può tesserare un'atleta di cittadinanza comunitaria non formata o che non può conseguire la formazione con trasferimento a titolo temporaneo.~~

~~Art. 86 Passaggio di categoria di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana~~ (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un'atleta di cittadinanza comunitaria, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
- ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - ~~e) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio~~



~~Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

- ~~6. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~7. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~8. L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~9. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
- ~~10. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 87 Nuovo Tesseramento di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile può tesserare un'atleta di cittadinanza comunitaria secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;~~



- ~~e) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIGC, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~6. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~7. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~8. L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIGC può essere tesserata, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIGC, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~9. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

Art. 88 Rinnovo di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana

1. La Società, a mezzo di posta elettronica federale inviata all'Ufficio Tesseramento Atleti, dovrà presentare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità, annualmente fissato nelle Disposizioni Organizzative Annuali, copia del documento di identità delle atlete cui è stato rinnovato il tesseramento nazionale.

Art. 89 Trasferimento a titolo definitivo o temporaneo di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana

1. La Società che intende tesserare in trasferimento a titolo definitivo o temporaneo un'atleta di cittadinanza comunitaria senior formata e/o giovanile formata o con la possibilità di conseguire la formazione italiana deve osservare le modalità previste dall'articolo 87 del presente Regolamento.

Art. 90 Passaggio di categoria di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un atleta di cittadinanza comunitaria formata o che può conseguire la formazione italiana secondo i tempi e modi previsti dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale e secondo le modalità previste dall'articolo 87 del presente Regolamento.

Art. 91 Decadenza o inefficacia del tesseramento



1. ~~In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, compreso il nulla osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, l'atleta di cittadinanza straniera è autorizzata a giocare. Qualora nel corso della stagione sportiva FIBA non conceda l'autorizzazione, il tesseramento sarà immediatamente sospeso. Nel caso in cui il tesseramento sia vincolato ad un nulla osta della Federazione di provenienza temporalmente limitato, alla scadenza del nulla osta il tesseramento decadrà immediatamente salvo diverse comunicazioni ricevute da FIBA.~~

CAPO IV

Tesseramento atleta comunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. 92 Primo e Nuovo Tesseramento di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile può tesserare un'atleta di cittadinanza comunitaria in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
2. ~~La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
3. ~~Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali delle atlete, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
4. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;~~
 - c) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~



5. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
6. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
7. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
8. ~~L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
9. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

~~Art. 93 Trasferimento a titolo definitivo di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana~~ (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. ~~L'atleta di cui al presente Capo può essere esclusivamente trasferita a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali o regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.~~
2. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile, può tesserare un atleta di cittadinanza comunitaria con trasferimento a titolo definitivo, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
3. ~~La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
4. ~~Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
5. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~



- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.
6. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
7. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
8. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
9. ~~L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
10. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
~~Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

~~Art. 94 Trasferimento a titolo temporaneo di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana~~

1. ~~L'atleta di cittadinanza comunitaria non può essere trasferita a titolo temporaneo.~~
2. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile, non può tesserare un'atleta di cittadinanza comunitaria con trasferimento a titolo temporaneo, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~

~~Art. 95 Passaggio di categoria di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana (del n.416/2019 C.F. 10/05/2019)~~

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un'atleta di cittadinanza comunitaria, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
2. ~~La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~



- ~~3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - ~~c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~6. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~7. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~8. L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~9. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
- ~~10. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 96 Nuovo Tesseramento di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana (del n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile può tesserare un'atleta di cittadinanza comunitaria secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno~~



~~antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~

- ~~3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~6. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~7. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~8. L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~9. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

Art. 97 Rinnovo di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana

- ~~1. La Società, a mezzo di posta elettronica federale inviata all'Ufficio Tesseramento Atleti, dovrà presentare entro 10 giorni dal termine dei rinnovi d'autorità, annualmente fissato nelle Disposizioni Organizzative Annuali, copia del documento di identità delle atlete cui è stato rinnovato il tesseramento nazionale.~~



~~Art. 98 Trasferimento a titolo definitivo o temporaneo di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. La Società che intende tesserare in trasferimento a titolo definitivo o temporaneo un'atleta di cittadinanza comunitaria senior formata e/o giovanile formata o con la possibilità di conseguire la formazione italiana deve osservare le modalità previste dall'articolo 96 del presente Regolamento.~~

~~Art. 99 Passaggio di categoria di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un atleta di cittadinanza comunitaria formata o che può conseguire la formazione italiana secondo i tempi e modi previsti dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale e secondo le modalità previste dall'articolo 96 del presente Regolamento.~~

~~Art. 100 Decadenza o inefficacia del tesseramento~~

- ~~1. In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, compreso il nulla osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, l'atleta di cittadinanza straniera è autorizzata a giocare. Qualora nel corso della stagione sportiva FIBA non conceda l'autorizzazione, il tesseramento sarà immediatamente sospeso. Nel caso in cui il tesseramento sia vincolato ad un nulla osta della Federazione di provenienza temporalmente limitato, alla scadenza del nulla osta il tesseramento decadrà immediatamente salvo diverse comunicazioni ricevute da FIBA.~~

CAPO V

Tesseramento di un atleta comunitario nei Campionati Regionali maschili e femminili

~~Art. 101 Primo Tesseramento di un atleta maggiorenne~~ (del n. 67/2018 P.F. 26/06/2018 – del n. 466/2020 C.F. 26/06/2020)

- ~~1. La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali può richiedere il primo tesseramento di un'atleta maggiorenne di cittadinanza comunitaria trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:~~
 - ~~a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;~~
 - ~~b) copia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;~~
 - ~~c) nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale o modulo di Self – Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~
 - ~~d) ogni altro documento richiesto da FIP;~~



2. ~~In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
3. ~~L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.~~
4. ~~Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.~~

Art. 102 Primo Tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera – Normativa per il caso speciale FIBA (del. n. 67/2018 P.F. 26/06/2018 – del. n. 466/2020 C.F. 26/06/2020)

1. ~~La FIBA decide autonomamente il numero massimo di tesseramenti che la FIP può effettuare ogni anno sportivo mediante la procedura prevista dal presente articolo.~~
2. ~~L'atleta minore di 18 anni proveniente da una Federazione straniera affiliata alla FIBA che intende effettuare un tesseramento in Italia, deve presentare richiesta di "caso speciale" alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations.~~
3. ~~La Società può richiedere il tesseramento per due motivi:~~
 - a) ~~Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:~~
 - I. ~~Richiesta in inglese di applicazione del caso speciale indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza, l'attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;~~
 - II. ~~modulo di tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;~~
 - III. ~~nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modulo federale o dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale;~~
 - IV. ~~fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;~~
 - V. ~~certificato di studio o lavoro;~~
 - VI. ~~lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;~~
 - VII. ~~certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell'atleta;~~
 - VIII. ~~modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~
 - IX. ~~un piano di allenamento dettagliato che illustri il tipo di impegno settimanale dell'atleta per la Società Tesserante (documentazione richiesta da FIBA);~~
 - X. ~~ogni altro documento richiesto da FIBA;~~
 - a) ~~Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare), inviando all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:~~



- I. quanto previsto al comma 3 lett. a) del presente articolo;
- II. copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;
- III. copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.
4. In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
5. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.
6. Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.
7. Successivamente il primo tesseramento, ogni altro eventuale trasferimento per o dall'estero dell'atleta prima del compimento del diciottesimo anno di età deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.

Art. 103 Primo Tesseramento di un atleta minorenni NON proveniente da Federazione straniera (del. n. 67/2018 P.F. 26/06/2018 - del. n. 466/2020 C.F. 26/06/2020)

1. La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali può richiedere il primo tesseramento di un atleta minorenne di cittadinanza comunitaria alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale presentando i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
 - c) modulo di Self - Declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - d) Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - e) ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.
2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
3. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.
4. Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.



TITOLO IV CITTADINI ITALIANI

CAPO I

Tesseramento atleti italiani nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 104 Primo e Nuovo Tesseramento di un atleta NON formato o che non può conseguire la formazione italiana (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile può tesserare un atleta di cittadinanza italiana in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.
2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
3. Nel caso di atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.



6. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
7. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
8. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
9. ~~Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

~~Art. 105 Trasferimento a titolo definitivo di un atleta NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana~~ (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. ~~L'atleta con cittadinanza italiana non formato o che non può conseguire la formazione può essere trasferito a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali o regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.~~
2. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile, può tesserare un atleta di cittadinanza italiana con trasferimento a titolo definitivo, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
3. ~~La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
4. ~~Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
5. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - c) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
6. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di~~



~~trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

- ~~7. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~8. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~9. L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~10. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
~~Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 106 Trasferimento a titolo temporaneo di un atleta NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. L'atleta con cittadinanza italiana non formato o che non può conseguire la formazione può essere trasferito a titolo temporaneo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali o regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.~~
- ~~2. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile, può tesserare un atleta di cittadinanza italiana non formato o che non può conseguire la formazione con trasferimento a titolo definitivo, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~3. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~4. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~5. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~



- b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.
6. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.
7. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.
8. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
9. L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".
10. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.

Art. 107 Passaggio di categoria di un atleta NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

- 1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile, può effettuare un passaggio di categoria di un atleta di cittadinanza italiana, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.
- 2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
- 3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
- 4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:



- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
5. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
6. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
7. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
8. ~~L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
9. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
10. ~~Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 108 Nuovo Tesseramento – Trasferimento a titolo definitivo o temporaneo Rinnovo di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana

- 1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile può tesserare un atleta di cittadinanza italiana secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- 2. ~~Il tesseramento di cui al comma 1 deve essere effettuato online.~~
- 3. ~~Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle DOA e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l'atleta. Il tesseramento è perfezionato e gli effetti decorrono dalla data in cui viene apposta la password del Legale rappresentante.~~
- 4. ~~L'atleta può essere utilizzato in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento del tesseramento.~~
- 5. ~~Il caricamento su FIPonline del modulo di tesseramento da parte del Legale rappresentante di ogni Società interessata certifica la presenza agli atti della Società che tessera l'atleta, dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati ovunque necessario e richiesto.~~
- 6. ~~Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della Società, che tessera l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.~~



7. ~~Il tesseramento effettuato mediante FIPonline, o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.~~
8. ~~Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserato obbligatoriamente secondo le norme del presente Regolamento.~~

Art. 109 ~~Passaggio di categoria di un atleta formato o che può conseguire la formazione italiana~~

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile, può effettuare un passaggio di categoria di un atleta di cittadinanza italiana formato o che può conseguire la formazione italiana secondo i tempi e modi previsti dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale e secondo le modalità previste dall'articolo 104 del presente Regolamento.~~
2. ~~Il passaggio di categoria è consentito nel rispetto dell'articolo 14.~~
3. ~~La Società che intende effettuare il passaggio di categoria deve utilizzare la procedura di Fiponline entro le ore 24 del giorno antecedente a quello nel quale si vuole utilizzare l'atleta e comunque entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio federale.~~
4. ~~Il passaggio di cui al comma 1 è consentito nei termini e con le modalità previste dalle DOA.~~

CAPO II

Tesseramento atleta italiano nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

Art. 110 ~~Tesseramento~~

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie B maschile può tesserare un atleta di cittadinanza italiana esclusivamente ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento.~~
2. ~~Non è ammesso il tesseramento di un atleta non formato o in corso di formazione che non può conseguire la formazione italiana.~~
3. ~~Tutte le tipologie di tesseramento devono essere effettuate online.~~
4. ~~Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle DOA e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l'atleta. Il tesseramento è perfezionato e gli effetti decorrono dalla data in cui viene apposta la password del Legale rappresentante.~~
5. ~~L'atleta può essere utilizzato in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento del tesseramento.~~
6. ~~Il caricamento su FIPonline del modulo di tesseramento da parte del Legale rappresentante di ogni Società interessata certifica la presenza agli atti della Società che tessera l'atleta, dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati ovunque necessario e richiesto.~~



- ~~7. Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della Società, che tessererà l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.~~
- ~~8. Il tesseramento effettuato mediante FIPonline, o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.~~
- ~~9. Non è consentita la partecipazione sub iudice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserato obbligatoriamente secondo le norme del presente Regolamento.~~

CAPO III

Tesseramento atleta italiana nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 111 Primo e Nuovo Tesseramento di un'atleta NON formata o che non può conseguire la formazione italiana (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile può tesserare un'atleta di cittadinanza italiana in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~3. Nel caso di atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio~~



~~Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

- ~~6. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~7. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~8. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
- ~~9. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

~~Art. 112 Trasferimento a titolo definitivo di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana~~ (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. L'atleta con cittadinanza italiana non formata o che non può conseguire la formazione può essere trasferita a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali o regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.~~
- ~~2. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può tesserare un'atleta di cittadinanza italiana con trasferimento a titolo definitivo, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~3. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~5. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - ~~c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~



- ~~6. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~7. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~8. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~9. L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~10. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
- ~~11. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 113 Trasferimento a titolo temporaneo di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. L'atleta con cittadinanza italiana non formata o che non può conseguire la formazione può essere trasferita a titolo temporaneo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali o regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.~~
- ~~2. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può tesserare un'atleta di cittadinanza italiana con trasferimento a titolo temporaneo, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~3. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dal FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~



5. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - c) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
6. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
7. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
8. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
9. ~~L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
10. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~

Art. 114 ~~Passaggio di categoria di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana~~ (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un'atleta di cittadinanza italiana, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
2. ~~La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
3. ~~Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro~~



le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

4. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - c) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
5. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
6. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
7. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
8. ~~L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
9. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
10. ~~Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 115 Nuovo Tesseramento Trasferimento a titolo definitivo o temporaneo Rinnovo di un'atleta o che può conseguire la formazione italiana

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile può tesserare un'atleta di cittadinanza italiana secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.~~
2. ~~Il tesseramento di cui al comma 1 deve essere effettuato online.~~
3. ~~Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle DOA e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l'atleta. Il tesseramento è perfezionato e gli effetti decorrono dalla data in cui viene apposta la password del Legale rappresentante.~~
4. ~~L'atleta può essere utilizzata in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento del tesseramento.~~
5. ~~Il caricamento su FIPonline del modulo di tesseramento da parte del Legale rappresentante di ogni Società interessata certifica la presenza agli atti della Società che tesserava l'atleta,~~



dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati ovunque necessario e richiesto.

6. ~~Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della Società, che tessererà l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.~~
7. ~~Il tesseramento effettuato mediante FIPonline, o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.~~
8. ~~Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserata obbligatoriamente secondo le norme del presente Regolamento.~~

Art. 116 ~~Passaggio di categoria di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana~~

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un'atleta di cittadinanza italiana formata o che può conseguire la formazione italiana secondo i tempi e modi previsti dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale e secondo le modalità previste dall'articolo 111 del presente Regolamento.~~
2. ~~Il passaggio di categoria è consentito nel rispetto dell'articolo 14.~~
3. ~~La Società che intende effettuare il passaggio di categoria deve utilizzare la procedura di Fiponline entro le ore 24 del giorno antecedente a quello nel quale si vuole utilizzare l'atleta e comunque entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio federale.~~
4. ~~Il passaggio di cui al comma 1 è consentito nei termini e con le modalità previste dalle DOA.~~

CAPO IV

Tesseramento atleta italiana nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. 117 ~~Primo e Nuovo Tesseramento di un'atleta NON formata o che non può conseguire la formazione italiana~~ (del n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile può tesserare un'atleta di cittadinanza italiana in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
2. ~~La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
3. ~~Nel caso di atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che~~



~~non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~

- ~~4. I documenti da inviare all’attenzione dell’Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l’avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l’eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L’Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~6. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~7. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~8. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
- ~~9. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

~~Art. 118 Trasferimento a titolo definitivo di un’atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana~~ (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. L’atleta con cittadinanza italiana non formata o che non può conseguire la formazione può essere trasferita a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali o regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.~~
- ~~2. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile, può tesserare un’atleta di cittadinanza italiana con trasferimento a titolo definitivo, in deroga all’articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~3. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all’Ufficio Tesseramento Nazionale~~



della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

4. ~~Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
5. ~~I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - c) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
6. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
7. ~~Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
8. ~~Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
9. ~~L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
10. ~~Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~
11. ~~Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

Art. 119 Trasferimento a titolo temporaneo di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana (del. n. 416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. ~~L'atleta con cittadinanza italiana non formata o che non può conseguire la formazione può essere esclusivamente trasferita a titolo temporaneo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali o regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.~~



- ~~2. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile, può tesserare un'atleta di cittadinanza italiana con trasferimento a titolo temporaneo, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~3. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~5. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:~~
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - ~~c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~6. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~7. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~8. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~9. L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~10. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~



Art. 120 ~~Passaggio di categoria di un'atleta NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana~~ (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un'atleta di cittadinanza italiana, in deroga all'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.~~
- ~~3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP — Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I — Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~4. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
- ~~5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~
- ~~6. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.~~
- ~~7. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~8. L'atleta che risulti iscritta, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserata ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~
- ~~9. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.~~



~~10. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.~~

~~Art. 121 Nuovo Tesseramento – Trasferimento a titolo definitivo o temporaneo – Rinnovo di un'atleta o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile può tesserare un'atleta di cittadinanza italiana secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.~~
- ~~2. Il tesseramento di cui al comma 1 deve essere effettuato online.~~
- ~~3. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle DOA e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l'atleta. Il tesseramento è perfezionato e gli effetti decorrono dalla data in cui viene apposta la password del Legale rappresentante.~~
- ~~4. L'atleta può essere utilizzata in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento del tesseramento.~~
- ~~5. Il caricamento su FIPonline del modulo di tesseramento da parte del Legale rappresentante di ogni Società interessata certifica la presenza agli atti della Società che tessera l'atleta, dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati ovunque necessario e richiesto.~~
- ~~6. Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della Società, che tessera l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.~~
- ~~7. Il tesseramento effettuato mediante FIPonline, o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.~~
- ~~8. Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserata obbligatoriamente secondo le norme del presente Regolamento.~~

~~Art. 122 Passaggio di categoria di un'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana~~

- ~~1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 femminile, può effettuare un passaggio di categoria di un'atleta di cittadinanza italiana formata o che può conseguire la formazione italiana secondo i tempi e modi previsti dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale e secondo le modalità previste dall'articolo 121 del presente Regolamento.~~
- ~~2. Il passaggio di categoria è consentito nel rispetto dell'articolo 14.~~
- ~~3. La Società che intende effettuare il passaggio di categoria deve utilizzare la procedura di Fiponline entro le ore 24 del giorno antecedente a quello nel quale si vuole utilizzare l'atleta e comunque entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio federale.~~
- ~~4. Il passaggio di cui al comma 1 è consentito nei termini e con le modalità previste dalle DOA.~~



CAPO V

Tesseramento atleta italiano nei Campionati Regionali maschili e femminili

Art. 123 Primo Tesseramento di Atleti maggiorenni (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018 — del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020)

1. ~~La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali può richiedere il primo tesseramento di un atleta maggiorenne di cittadinanza italiana nati all'estero, trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:~~
 - a) ~~modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;~~
 - b) ~~fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;~~
 - c) ~~nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale o modulo di Self — Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~
 - d) ~~ogni altro documento richiesto da FIP.~~
2. ~~In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
3. ~~L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.~~
4. ~~Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.~~

Art. 124 Primo Tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera — Normativa per il caso speciale FIBA (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018 — del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020)

1. ~~La FIBA decide autonomamente il numero massimo di tesseramenti che la FIP può effettuare ogni anno sportivo mediante la procedura prevista dal presente articolo.~~
2. ~~La Società che intende effettuare un tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da una Federazione straniera affiliata alla FIBA deve presentare richiesta di "caso speciale" alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations.~~
3. ~~La Società può richiedere il tesseramento per due motivi:~~
 - a) ~~Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:~~
 - I. ~~Richiesta in inglese di applicazione del caso speciale, indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza, l'attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;~~
 - II. ~~modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;~~



- III. ~~nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modulo federale o dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata alla FIBA redatta nell'apposito modulo federale;~~
- IV. ~~fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;~~
- V. ~~certificato di studio o lavoro;~~
- VI. ~~lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;~~
- VII. ~~certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell'atleta;~~
- VIII. ~~modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~
- IX. ~~un piano di allenamento dettagliato che illustri il tipo di impegno settimanale dell'atleta per la Società Tesserante (documentazione richiesta da FIBA);~~
- X. ~~ogni altro documento richiesto da FIBA;~~
- b) ~~Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare), inviando all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:~~
 - I. ~~quanto previsto al comma 3 lett. a) del presente articolo;~~
 - II. ~~copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;~~
 - III. ~~copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.~~
- 4. ~~In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
- 5. ~~L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.~~
- 6. ~~Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.~~
- 7. ~~Successivamente il primo tesseramento, ogni altro eventuale trasferimento per o dall'estero dell'atleta prima del compimento del diciottesimo anno di età deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.~~

Art. 125 ~~Primo Tesseramento di un atleta minorenni NON provenienti da Federazione straniera~~ (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018 – del. n.166/2020 C.F. 26/06/2020)

- 1. ~~La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali può richiedere il primo tesseramento di un atleta minorenni di cittadinanza italiana nato all'estero alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:~~
 - a) ~~modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;~~
 - b) ~~copia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità. Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;~~



- ~~e) modulo di Self-Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~
- ~~d) Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~
- ~~e) ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.~~
- ~~2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.~~
- ~~3. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.~~
- ~~4. Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.~~

Art. 126 Altri Tesseramenti (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017)

- ~~1. Tutte le altre tipologie di tesseramento come previste dai Titoli e Capi che precedono, dove non diversamente previsto, devono essere effettuate mediante FIPonline nei modi, limiti e termini previsti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzativa deliberate annualmente dal Consiglio federale.~~



TITOLO II

Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Commentato [MT24]: Riscritti tutti i seguenti titoli per semplificare la lettura del regolamento suddiviso non più per cittadinanza e poi campionati ma direttamente per Campionato.

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitario nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 34 Visto di ingresso per attività sportiva dilettantistica

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile può richiedere un visto di ingresso per “attività sportiva dilettantistica” per un atleta di cittadinanza extracomunitaria, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.
2. La Società deve inoltrare in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale la richiesta per il rilascio del visto di ingresso in Italia per “attività sportiva dilettantistica” per il tesseramento di un atleta avente la cittadinanza extracomunitaria. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.
3. La Società che effettua richiesta di visto per l’ingresso di un atleta extracomunitario dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento del medesimo atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
4. La Società ha l’obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l’ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

Art. 35 Modalità di tesseramento

1. Gli atleti cittadini extracomunitari non possono essere tesserati con procedura online.
2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all’Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via e-mail



entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
5. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 36 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) per i soli atleti per cui è stato richiesto un visto di ingresso per "*attività sportiva dilettantistica*" copia del visto di ingresso di "lunga durata" o "nazionale" di "tipo D", rilasciato dalla rappresentanza diplomatica competente per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in Italia. Nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per "*attività sportiva dilettantistica*" o per "*lavoro subordinato/sport*" e di cui è stata fornita copia del documento rilasciato dall'autorità statale competente, non è necessaria la copia del visto;
 - d) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 37;
 - e) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 37 Permesso di soggiorno

1. L'atleta **non formato o che non può più conseguire la formazione italiana** deve presentare copia del permesso di soggiorno per "*attività sportiva dilettantistica*" o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. La Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, copia di tale Permesso di Soggiorno all'atto del rilascio dello stesso all'atleta interessato. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP, la Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio



Tesseramento Nazionale la lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento.

2. Qualora per l'atleta **non formato o che non può più conseguire la formazione italiana** sia presentato un Permesso di Soggiorno diverso da quello per "*attività sportiva dilettantistica*", deve essere comunque tesserato impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili.
3. L'atleta **formato o che può conseguire la formazione italiana** può presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
4. L'atleta **formato o che può conseguire la formazione italiana** che non ha un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, può essere tesserato impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili; In tal caso è necessario osservare le procedure previste dal presente Capo.
5. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta **non formato o che non può più conseguire la formazione italiana, formato o che può conseguire la formazione italiana**, sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
6. La posizione dell'atleta **non formato o che non può più conseguire la formazione italiana, formato o che può conseguire la formazione italiana**, si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.

Art. 38 Trasferimenti

1. L'atleta per cui è stato richiesto il visto per "*attività sportiva dilettantistica*" non può essere trasferito a titolo temporaneo.
2. L'atleta per cui è stato richiesto il visto per "*attività sportiva dilettantistica*" può essere trasferito esclusivamente ad altra Società partecipante al Campionato di Serie A o A2, nei limiti previsti dai Regolamenti federali, dalle DOA, dalle deliberazioni del CONI e dalle Leggi dello Stato italiano.
3. Gli atleti, che rientrano nelle casistiche disciplinate ai commi 2 e 3 del precedente articolo 37, possono essere trasferiti a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

Commentato [MT25]: Fare uguale ovunque



CAPO II

Tesseramento atleta Comunitario nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 39 Modalità di tesseramento

1. Gli atleti cittadini comunitari non possono essere tesserati con procedura online.
2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
5. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 40 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 41 Trasferimenti



1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleti italiani nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 42 Modalità di tesseramento

1. Gli atleti cittadini italiani **formati o che possono conseguire la formazione** devono essere tesserati con procedura online.
2. Gli atleti cittadini italiani **non formati o che non possono conseguire la formazione** non possono essere tesserati con procedura online.
3. Per gli atleti di cui al precedente comma 2, la richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
5. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
6. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 43 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio



Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 44 Trasferimenti

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.



TITOLO III

Campionato Nazionale di Serie B maschile

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitario nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

Art. 45 Modalità di tesseramento

1. Gli atleti cittadini extracomunitari non possono essere tesserati con procedura online.
2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
5. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 46 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 47;
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 47 Permesso di soggiorno

1. L'atleta deve presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine



dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.

2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
3. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.
4. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un atleta che presenti un Visto e/o un Permesso di Soggiorno per "attività sportiva dilettantistica", per "lavoro subordinato/sport" o Turismo.

Art. 48 Trasferimenti

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitario nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

Art. 49 Modalità di tesseramento

1. Gli atleti cittadini comunitari non possono essere tesserati con procedura online.
2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
5. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 50 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:



- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
- b) copia leggibile del passaporto in corso di validità.

2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 51 Trasferimenti

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleta italiano nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

Art. 52 Modalità di tesseramento

1. Gli atleti cittadini italiani **formati o che possono conseguire la formazione** devono essere tesserati con procedura online.
2. Gli atleti cittadini italiani **non formati o che non possono conseguire la formazione** non possono essere tesserati con procedura online.
3. Per gli atleti di cui al precedente comma 2, la richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
5. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
6. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 53 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità.
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di



trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 54 Trasferimenti

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO IV

Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 55 Visto di ingresso per attività sportiva dilettantistica

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile può richiedere un visto di ingresso per "attività sportiva dilettantistica" per un'atleta di cittadinanza extracomunitaria, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.
2. La Società deve inoltrare in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale la richiesta per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "attività sportiva dilettantistica" per il tesseramento di un'atleta avente la cittadinanza extracomunitaria. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.
3. La Società che effettua richiesta di visto per l'ingresso di un'atleta extracomunitaria dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento della medesima atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
4. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

Art. 56 Modalità di tesseramento

1. Le atlete cittadine extracomunitarie non possono essere tesserate con procedura online.
2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non



riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

4. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
5. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 57 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - f) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - g) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - h) per le sole atlete per cui è stato richiesto un visto di ingresso per "*attività sportiva dilettantistica*" copia del visto di ingresso di "lunga durata" o "nazionale" di "tipo D", rilasciato dalla rappresentanza diplomatica competente per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in Italia, nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per "*attività sportiva dilettantistica*" o per "*lavoro subordinato/sport*" e di cui è stata fornita copia del documento rilasciato dall'autorità statale competente, non è necessaria la copia del visto;
 - i) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 58;
 - j) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art.58 Permesso di soggiorno

1. L'atleta **non formata o che non può più conseguire la formazione italiana** deve presentare copia del permesso di soggiorno per "*attività sportiva dilettantistica*" o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. La Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, copia di tale Permesso di Soggiorno all'atto del rilascio dello stesso all'atleta interessata. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP, la Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale la lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento.
2. Qualora per l'atleta **non formata o che non può più conseguire la formazione italiana** sia presentato un Permesso di Soggiorno diverso da quello per "*attività sportiva dilettantistica*", deve essere comunque tesserata impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili.



3. L'atleta **formata o che può conseguire la formazione italiana** può presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
4. L'atleta **formata o che può conseguire la formazione italiana** che non ha un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, può essere tesserata impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili; In tal caso è necessario osservare le procedure previste dal presente Capo.
5. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta **non formata o che non può più conseguire la formazione italiana, formata o che può conseguire la formazione italiana**, sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare
6. La posizione dell'atleta **non formata o che non può più conseguire la formazione italiana, formata o che può conseguire la formazione italiana**, si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.

Art. 59 Trasferimenti

1. L'atleta per cui è stato richiesto il visto per "*attività sportiva dilettantistica*" non può essere trasferita a titolo temporaneo.
2. L'atleta per cui è stato richiesto il visto per "*attività sportiva dilettantistica*" può essere trasferita esclusivamente ad altra Società partecipante al Campionato di Serie A1, nei limiti previsti dai Regolamenti federali, dalle DOA, dalle deliberazioni del CONI e dalle Leggi dello Stato italiano.
3. Le atlete, che rientrano nelle casistiche disciplinate ai commi 2 e 3 del precedente articolo 46, possono essere trasferite a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 60 Modalità di tesseramento

1. Le atlete cittadine comunitarie non possono essere tesserate con procedura online.
2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo



svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
5. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 61 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 62 Trasferimenti

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

Commentato [MT26]: Scrivere per esteso e ovunque

CAPO III

Tesseramento atleta italiana nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 63 Modalità di tesseramento

1. Le atlete cittadine italiane **formate o che possono conseguire la formazione** devono essere tesserate con procedura online.
2. Le atlete cittadine italiane **non formate o che non possono conseguire la formazione** non possono essere tesserate con procedura online.



3. Per le atlete di cui al precedente comma 2, la richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
5. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
6. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 64 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 65 Trasferimenti

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.



TITOLO IV

Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. 66 Modalità di tesseramento

1. Le atlete cittadine extracomunitarie non possono essere tesserate con procedura online.
2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
5. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 67 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 68;
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 68 Permesso di soggiorno

1. L'atleta deve presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità



del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.

2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
3. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.
4. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un'atleta che presenti un Visto e/o un Permesso di Soggiorno per *"attività sportiva dilettantistica"*, per *"lavoro subordinato/sport"* o Turismo.

Art. 69 Trasferimenti

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. 70 Modalità di tesseramento

1. Le atlete cittadine comunitarie non possono essere tesserate con procedura online.
2. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
5. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

**Art. 71 Documenti per il tesseramento**

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 72 Trasferimenti

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III**Tesseramento atleta italiana nel Campionato Nazionale di Serie****A2 femminile****Art. 73 Modalità di tesseramento**

1. Le atlete cittadine italiane **formate o che possono conseguire la formazione** devono essere tesserate con procedura online.
2. Le atlete cittadine italiane **non formate o che non possono conseguire la formazione** non possono essere tesserate con procedura online.
3. Per le atlete di cui al precedente comma 2, la richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
5. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
6. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 74 Documenti per il tesseramento



1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:

- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
- b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;

2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 75 Trasferimenti

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.



TITOLO V

Campionato Regionali maschili e femminili

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitario nei Campionati Regionali maschili e femminili

Art. 76 Modalità di tesseramento

1. La richiesta di tesseramento, completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, degli atleti cittadini extracomunitari deve essere effettuata con procedura online entro i termini fissati dalle DOA.

Art. 77 Documenti per il tesseramento

1. I documenti necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento;
 - b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) copia del codice fiscale;
 - d) modulo T-FNO nel caso di atleta che necessiti di nulla osta delle Federazione di provenienza;
 - e) modulo Self Declaration in caso di Primo Tesseramento di atleta non proveniente da altra Federazione;
 - f) Modulo National Team Declaration in caso di Primo Tesseramento di un atleta minorenni;
 - g) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 78;
 - h) ogni altro documento richiesto da FIP o da FIBA.
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.

Art. 78 Permesso di soggiorno

1. L'atleta deve presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.



3. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.
4. Per i soli atleti minorenni, in alternativa al Permesso di Soggiorno può essere presentato provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale.
5. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un atleta che presenti un visto e/o un Permesso di Soggiorno per "*attività sportiva dilettantistica*", per "*lavoro subordinato/sport*" o Turismo

Art. 79 Trasferimenti

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitario nei Campionati Regionali maschili e femminili

Art. 80 Modalità di tesseramento

1. La richiesta di tesseramento, completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, degli atleti cittadini comunitari deve essere operata con procedura online entro i termini fissati nelle DOA.
2. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 81 Documenti per il tesseramento

1. I documenti necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento;
 - b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) copia del codice fiscale;
 - d) modulo T-FNO, nel caso di atleta proveniente da altra Federazione che devono essere inseriti nella pratica di tesseramento online nel caso di Primo Tesseramento, o inoltrati via mail all'Ufficio Tesseramento Nazionali all'indirizzo atleti@fip.it in caso di atleta già tesserato che ritorna in Italia, successivamente un trasferimento all'estero;
 - e) modulo Self Declaration in caso di Primo Tesseramento di atleta non proveniente da altra Federazione che deve essere inserito nella pratica di tesseramento online;
 - f) Modulo National Team Declaration in caso di Primo Tesseramento di un atleta minorenne;



g) ogni altro documento richiesto da FIP o da FIBA.

2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.

Art. 82 Trasferimenti

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleta italiano nei Campionati Regionali maschili e femminili

Art. 83 Modalità di tesseramento

1. La richiesta di tesseramento, completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, degli atleti cittadini italiani deve essere operata con procedura online entro i termini fissati nelle DOA.
2. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del Titolo I Capo VI del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 84 Documenti per il tesseramento

1. I documenti necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento;
 - b) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) copia del codice fiscale;
 - d) modulo T-FNO, nel caso di atleta proveniente da altra Federazione che devono essere inseriti nella pratica di tesseramento online nel caso di Primo Tesseramento, o inoltrati via mail all'Ufficio Tesseramento Nazionali all'indirizzo atleti@fip.it in caso di atleta già tesserato che ritorna in Italia, successivamente un trasferimento all'estero;
 - e) modulo Self Declaration in caso di Primo Tesseramento di atleta non proveniente da altra Federazione che deve essere inserito nella pratica di tesseramento online;
 - f) Modulo National Team Declaration in caso di Primo Tesseramento di un atleta minorenni;
 - g) ogni altro documento richiesto da FIP o da FIBA.
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio



Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.

Art. 85 Trasferimenti

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti a titolo temporaneo o definitivo nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.



TITOLO V ALTRI TIPI DI TESSERAMENTO

CAPO I

ALTRE NORME PER I TESSERAMENTI

TESSERAMENTO DIRIGENTI

Commentato [MT27]: Dovuto alla nascita del direttore sportivo e volontà di facilitare i tesseramenti per più ruoli facendo salvo il principio della riforma che solo i legali e viep non possono far altro.

Art. 129 86 Principi del Tesseramento dei dirigenti di Società

- ~~1. I componenti dei Consigli Direttivi delle Società affiliate sono considerati tesserati alla FIGC con l'accettazione della carica o dell'incarico loro attribuito nell'ambito della Società, con i conseguenti diritti e doveri previsti dai Regolamenti federali. Il tesseramento di Dirigente di Società è obbligatorio per il Presidente, il Vicepresidente, nonché per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente accompagnatore.~~
- ~~2. Per le Società con Consiglio di Amministrazione, è obbligatorio il tesseramento in qualità di dirigente del Presidente e dell'Amministratore delegato con potere di rappresentanza e di firma.~~
- ~~3. Per le Società con Amministratore Unico è obbligatorio tesserare in qualità di dirigente l'Amministratore Unico con poteri di rappresentanza e di firma e un altro soggetto scelto tra i soci o tra i dirigenti o tra altri soggetti che saranno equiparati a dirigenti.~~
- ~~4. Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato entro le ore 24:00 del giorno antecedente la gara.~~
- ~~5. Il Consiglio federale fissa annualmente il contributo di tesseramento dei Dirigenti di Società.~~
- ~~6. Il tesseramento decade a fine anno sportivo o, anticipatamente, a seguito di comunicazione da parte della Società o da parte dell'interessato della cessazione di appartenenza ai quadri direttivi della Società. In quest'ultimo caso il soggetto non potrà tesserarsi a favore di altra Società nel medesimo anno sportivo.~~

1. Tutte le tipologie di tesseramento normate nel presente Capo, dove non diversamente previsto, devono essere effettuate mediante FIGCOnline nei modi, limiti e termini stabiliti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

2. Devono sottoscrivere un tesseramento in qualità di dirigente le seguenti figure:

- Legale rappresentante,
- vicepresidente,
- componenti dei consigli direttivi di società,
- direttore sportivo,
- medico sociale,



f. fisioterapista-massofisioterapista,

g. chiunque intenda svolgere le mansioni di dirigente accompagnatore e/o addetto agli arbitri.

Il tesseramento del Legale rappresentante, del vicepresidente e dei membri del Consiglio direttivo si rinnova automaticamente all'atto del rinnovo dell'affiliazione.

3. Fermo quanto previsto al comma 2, il tesseramento dei dirigenti ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato entro le ore 24:00 del giorno antecedente la gara.

4. Le figure previste alle lettere d, e, f, g possono interrompere anticipatamente il tesseramento anche nel corso dell'anno sportivo a seguito di comunicazione da parte della Società o dell'interessato.

5. Il Consiglio federale fissa annualmente il contributo di tesseramento dei Dirigenti di Società.

Art. 87 Direttori Sportivi

1. Il Direttore Sportivo è il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una Società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra Società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre Società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento.

2. Presso la FIP è istituito un Elenco dei Direttori Sportivi. Possono iscriversi nell'Elenco tutti coloro, anche se già tesserati per la FIP, che abbiano preso parte ai percorsi di formazione organizzati a tal fine annualmente dalla FIP o da Enti diversi da FIP, accreditati o non accreditati dalla FIP.

3. Le domande di iscrizione vanno indirizzate alla Commissione Direttori Sportivi della FIP istituita ai sensi dell'art. 51 dello Statuto federale. La domanda è formulata mediante invio di un modulo di iscrizione, debitamente sottoscritto reperibile su sito federale e corredato dalla documentazione richiesta.

4. Al momento della iscrizione deve essere prodotta adeguata documentazione che attesti la partecipazione ad un idoneo percorso di formazione.

5. Possono iscriversi nell'Elenco, anche se non hanno conseguito la formazione di cui al comma 2, tutti coloro che alla data di iscrizione dimostrino di:

a) avere svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, le attività di cui al comma 1 per società affiliate alla FIP o per società affiliate a federazioni straniere associate alla FIBA;

b) avere svolto l'attività di cui al comma 1 per le squadre nazionali di basket di ogni ordine e grado, maschili e femminili, della FIP o di Federazioni straniere associate alla FIBA.

6. La cancellazione dall'Elenco avviene a richiesta dell'interessato che può formularla in qualunque momento.

7. E' cancellato d'ufficio chi decorsi 5 anni dalla iscrizione non abbia conseguito, anche in conseguenza di sanzioni disciplinari, alcun tesseramento con la qualifica di Direttore Sportivo, per una società affiliata alla FIP, o non abbia conseguito uno degli incarichi di cui alla lettera b) del precedente comma 5.

8. Dopo la cancellazione, sia essa volontaria o per inattività, è possibile chiedere di essere nuovamente iscritti all'Elenco, secondo le condizioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma 5.



9. Dal momento in cui il Direttore Sportivo è iscritto nell'elenco, per titoli o per partecipazione ad un idoneo corso di formazione, è tenuto ad aggiornarsi prendendo parte a percorsi di formazione organizzati a tal fine annualmente dalla FIP o da Enti diversi da FIP, accreditati o non accreditati dalla FIP. Le modalità di aggiornamento sono stabilite nelle Disposizioni Organizzative Annuali.
10. Il tesseramento federale con la qualifica di Direttore Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con il tesseramento federale ad altro titolo e/o con altra qualifica.
11. Il tesseramento quale Direttore Sportivo per una società sportiva affiliata alla FIP è incompatibile con la carica di sindaco e di revisore contabile nella medesima società o in altra società sportiva affiliata alla FIP.
12. Il tesseramento con la qualifica di Direttore Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con l'esercizio dell'attività di Agente e/o Procuratore Sportivo.
13. La sola iscrizione nell'Elenco non è incompatibile con il tesseramento federale con qualifica differente da quella di Direttore Sportivo.
14. Nelle Disposizioni Organizzative Annuali sono disciplinati i termini e gli obblighi per le Società di tesseramento di un direttore sportivo.

Art. ~~130~~ 88 Tesseramento dei medici sociali

1. Le Società possono tesserare uno o più personale medico per le proprie esigenze al fine della iscrizione in Lista elettronica.
2. La richiesta di tesseramento andrà indirizzata al Settore Sanitario dalle Società partecipanti all'attività nazionale ed all'Ufficio Regionale competente dalle Società partecipanti all'attività regionale.
3. Per le Società professionistiche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico.
4. Il tesseramento ha validità annuale ed è rinnovabile. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della Società o dell'interessato.

Art. ~~131~~ 89 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti

1. La Società per poter richiedere il tesseramento di un Fisioterapista/Massofisioterapista o titolo equipollente, deve provvedere a presentare la necessaria documentazione mediante le procedure di Fiponline al fine della iscrizione in Lista elettronica.
2. Al 1° tesseramento la Società, partecipanti ai Campionati Nazionali e Regionali, deve inserire su Fiponline la scansione dell'attestato del titolo di studio e il modello federale (TDU) debitamente compilato e sottoscritto ed il documento di identità. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 artt. 46 e legge novembre 2011, n. 183, art. 15.

I titoli necessari sono i seguenti:

- FISIOTERAPIA LAUREA LIVELLO I;
- FISIOTERAPIA D.U. (DM SANITA'14/9794 N. 741);
- FISIOCINESITERAPIA (EX L. 19/01/42);
- TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE (L. 30/03/1971 N. 118 O LEGGI REGIONALI);
- MASSOFISIOTERAPISTA (L. 403 DEL 19/05/1971 ART. 1) TRIENNALE;



- MASSAGGIATORE SPORTIVO (L. 1099 "TUTELA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE).

3. Il tesseramento ha validità annuale, è rinnovabile, e soggetto agli aggiornamenti specifici obbligatori. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della Società e dell'interessato, ovvero per inadempimento dei doveri in qualità di iscritto.

CAPO II

INCOMPATIBILITA'

ALTRE NORME PER I TESSERAMENTI

Art. 127 90 Tesseramento Arbitri ed Ufficiali di Campo

1. Il tesseramento degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è di competenza del Comitato Italiano Arbitri (CIA), che vi provvede secondo le norme del proprio Regolamento, deliberato dal Consiglio federale ed approvato dal CONI.

Art. 128 91 Tesseramento degli allenatori e preparatori fisici

1. Il tesseramento degli allenatori e dei Preparatori fisici dove non diversamente previsto, deve essere effettuato mediante FIPonline nei modi, limiti e termini previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento CNA e dalle Disposizioni Organizzative annuali è di competenza del CNA che vi provvede secondo le norme del proprio Regolamento deliberato dal Consiglio federale e approvato dal CONI.

Art. 132 92 Tesseramento per più ruoli (del. n.192/2019 C.F. 25/10/2019 - del. n.309/2020 C.F. 31/01/2020 - del. n.16/2020 C.F. 06/08/2020 - del. 111/2020 C.F. 23/10/2020)

1. E' possibile sottoscrivere massimo due tesseramenti per ruoli diversi, in favore della propria Società o per Società diverse e purché per Campionati diversi, salvo i casi particolari disciplinati dai Regolamenti federali.
2. L'attività del tesserato per un ruolo, qualora ciò sia consentito, può essere svolta per più campionati a cui partecipa la Società tesserante.
3. Il Legale Rappresentante ed il Vicepresidente non possono ricoprire ruoli in altre Società, neanche in caso di rapporto di satellitismo. Non è inoltre ammesso il duplice ruolo di membro del Consiglio direttivo per due Società anche se satelliti.
4. Il Legale Rappresentante ed il Vicepresidente possono ricoprire un altro ruolo per la propria Società, solo se la stessa partecipa esclusivamente a campionati regionali.

Art. 133 Eccezioni (del. n.192/2019 C.F. 25/10/2019 - del. n.309/2020 C.F. 31/01/2020)

1. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di Società partecipanti a Campionati professionistici o nazionali dilettantistici non può essere tesserato, se non



~~diversamente previsto dai Regolamenti federali, a favore di altra Società per un Campionato professionistico o nazionale dilettantistico.~~

- ~~2. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di una Società partecipante a Campionato professionistico o nazionale dilettantistico, può essere tesserato per altro ruolo esclusivamente per Campionati regionali della propria Società o di altra Società.~~
- ~~3. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto per Società partecipante a Campionato regionale può essere tesserato per altro ruolo per la propria Società o per altre Società regionale, professionistica o nazionale dilettantistica, purché partecipante a Campionato diverso.~~
- ~~4. I tesseramenti in qualità di Istruttore Minibasket, Istruttore Responsabile Minibasket e dirigente Minibasket non rientrano nel computo dei due tesseramenti concessi ai sensi del presente Regolamento, salvo il caso in cui l'Istruttore sia iscrivibile a referto come allenatore per campionati agonistici.~~
- ~~5. Nei casi di violazione delle norme del presente articolo il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 47 R.G.~~

Art. 134 Procedure (del. n. 192/2019 C.F. 25/10/2019 del. n. 309/2020 C.F. 31/01/2020)

- ~~1. Il tesseramento per il secondo ruolo, laddove non permesso automaticamente da FipOnline, può essere perfezionato mediante l' "Istanza ruoli multipli" avanzata dalla società tesserante tramite il sistema di FIPonline. L' "Istanza ruoli multipli" disciplinata nel presente comma non è soggetta a contributo salvo diversa ed espressa disposizione.~~
- ~~2. Nel caso in cui un tesserato voglia sottoscrivere un ulteriore tesseramento per un ruolo diverso, oltre i due consentiti, dovrà presentare istanza alla Commissione Tesseramento che valuterà la richiesta ai sensi del dettato normativo del presente capo. La richiesta dovrà essere effettuata mediante l' "Istanza ruoli multipli" del sistema di FIPonline ed è soggetta al versamento di un contributo.~~
- ~~3. La Commissione Tesseramento, esaminata la richiesta, valutata la liceità rispetto le norme federali, provvede ad autorizzare il tesseramento che potrà così essere perfezionato dai diretti interessati mediante le ordinarie procedure di tesseramento previste dai vigenti Regolamenti federali.~~
- ~~5. La Società ed il tesserato sono gli unici responsabili dei documenti presentati e di quanto dichiarato nell'istanza.~~

1. Il Legale Rappresentante, il Vicepresidente e gli Amministratori non possono tesserarsi ad alcun titolo in altre Società affiliate.
2. Fermo quanto previsto al comma 1 e salvo i casi particolari disciplinati dai Regolamenti federali, tutti i tesserati possono sottoscrivere più tesseramenti per ruoli diversi, in favore della propria Società o per Società diverse e purché per Campionati diversi.



Sommarario

DISPOSIZIONI GENERALI	2
I DOVERI GENERALI	2
<i>Il Regolamenti</i>	<i>2</i>
III INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO (DEL. N.186/2017 C.F. 01/12/2017)	2
IV DEFINIZIONI.....	2
TITOLO I NORME GENERALI	3
CAPO I IL TESSERAMENTO	3
<i>Art. 1 Tesseramento federale (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017 - del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020)</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva (del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020 – del. n.17/2020 C.F. 06/08/2020) .</i>	<i>4</i>
ART. 3 CATEGORIE DEGLI ATLETI	4
ART. 4 ATLETA NON PROFESSIONISTA	5
<i>Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017 - del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)</i>	<i>5</i>
ART. 6 LIMITI ALLE OPERAZIONI DI TESSERAMENTO DELL'ATLETA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	6
ART. 7 LIMITI ALLE OPERAZIONI DI TESSERAMENTO DELLE SOCIETÀ	7
ART. 8 UNICITÀ DEL TESSERAMENTO	7
ART. 9 UFFICI COMPETENTI	7
CAPO II MODALITA' DEI TESSERAMENTI ATLETI.....	7
<i>Art. 10 Primo Tesseramento (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)</i>	<i>7</i>
ART. 11 NUOVO TESSERAMENTO	9
<i>Art. 12 Tesseramento per rinnovo d'autorità (del. n.17/2020 C.F. 06/08/2020)</i>	<i>9</i>
ART. 13 TESSERAMENTO REGIONALE	10
ART. 14 TESSERAMENTO NAZIONALE	10
ART. 15 PASSAGGI DI CATEGORIA	11
ART. 16 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO	12
ART. 17 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A PRESTITO.....	12
ART. 18 PRIMO TESSERAMENTO GIOVANILE SPECIALE	12
<i>Art. 19 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile (del. n.334/2018 C.F. 06/04/2018 - del. n.465/2020 C.F. 26/06/2020)</i>	<i>12</i>



CAPO III TESSERAMENTO D'AUTORITA'	13
<i>Art. 20 Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)</i>	13
<i>Art. 21 Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)</i>	15
ART. 22 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A MANCATA UTILIZZAZIONE	15
ART. 23 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A CAMBIAMENTO DI RESIDENZA DELL'ATLETA	16
CAPO IV LA CITTADINANZA	17
ART. 24 CAMBIO DI CITTADINANZA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020)	17
ART. 25 – TESSERAMENTO IUS SOLI E IUS CULTURAE (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020)	18
CAPO V LA FORMAZIONE ITALIANA	19
ART. 26 LA FORMAZIONE ITALIANA - 5 CONTRO 5 (DEL. N.364/2018 C.F. 11/05/2018 – DEL. N.190/2019 C.F. 25/10/2019 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020 - DEL. N. 328/2021 C.F. 07/05/2021)	19
ART. 27 STATUS ATLETA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	19
CAPO VI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	20
ART. 28 TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE – NULLA OSTA (LETTER OF CLEARANCE) ALL'ESTERO E/O RIENTRO DALL'ESTERO DI ATLETI ITALIANI O STRANIERI	20
ART. 29 TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE – NULLA OSTA (LETTER OF CLEARANCE) DALL'ESTERO (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	21
ART. 30 ATLETI PROVENIENTI DA ISTITUZIONI ACCADEMICHE – FIBA INTERNAL REGULATIONS	21
ART. 30 BIS LICENZA A (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	23
ART. 30 TER LICENZA B (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	23
TITOLO II CITTADINI EXTRACOMUNITARI	24
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE	24
ART. 31 PRIMO E NUOVO TESSERAMENTO DI ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	24
ART. 32 PERMESSO DI SOGGIORNO DI UN ATLETA NON FORMATO E/O GIOVANE O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	26
ART. 33 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI UN ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	26
ART. 34 TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI UN ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	27
ART. 35 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	28
ART. 36 NUOVO TESSERAMENTO DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.186/2017 C.F. 01/12/2017 - DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	29
ART. 37 PERMESSO DI SOGGIORNO DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	30
ART. 38 RINNOVO TESSERAMENTO DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	31
ART. 39 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	31
ART. 40 TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	32
ART. 41 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	32
ART. 42 DECADENZA O INEFFICACIA DEL TESSERAMENTO	32
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE	33
ART. 43 PRIMO E NUOVO TESSERAMENTO	33



ART. 44 PERMESSO DI SOGGIORNO	33
ART. 45 RINNOVO D'AUTORITÀ	33
ART. 46 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO O TEMPORANEO	34
ART. 47 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	34
CAPO III TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE	35
ART. 48 PRIMO E NUOVO TESSERAMENTO DI ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	35
ART. 49 PERMESSO DI SOGGIORNO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	36
ART. 50 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	37
ART. 51 TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	38
ART. 52 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	38
ART. 53 NUOVO TESSERAMENTO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	39
ART. 54 PERMESSO DI SOGGIORNO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	41
ART. 55 RINNOVO TESSERAMENTO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	41
ART. 56 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	42
ART. 57 TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	42
ART. 58 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	43
ART. 59 DECADENZA O INEFFICACIA DEL TESSERAMENTO	43
CAPO IV TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE	43
ART. 60 PRIMO E NUOVO TESSERAMENTO	43
ART. 61 PERMESSO DI SOGGIORNO	44
ART. 62 RINNOVO D'AUTORITÀ	44
ART. 63 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO O TEMPORANEO	44
ART. 64 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	45
ART. 65 DECADENZA O INEFFICACIA DEL TESSERAMENTO	45
CAPO V TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIO NEI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI	45
ART. 66 PRIMO TESSERAMENTO DI UN ATLETA MAGGIORENNE (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020)	45
ART. 67 PRIMO TESSERAMENTO DI UN ATLETA MINORE DI 18 ANNI PROVENIENTE DA FEDERAZIONE STRANIERA - NORMATIVA PER IL CASO SPECIALE FIBA (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020)	46
ART. 68 PRIMO TESSERAMENTO DI UN ATLETA MINORENNE NON PROVENIENTE DA FEDERAZIONE STRANIERA (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020)	47
ART. 69 RINNOVO D'AUTORITÀ (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018)	48
ART. 70 NUOVO TESSERAMENTO	48
ART. 71 TRASFERIMENTI A TITOLO DEFINITIVO O TEMPORANEO	49
ART. 72 PERMESSO DI SOGGIORNO (DEL. N. 103 C.F. 06/10/2017)	49
TITOLO III TESSERAMENTO CITTADINI COMUNITARI	50
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE	50



REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

ART. 73 PRIMO E NUOVO TESSERAMENTO DI UN ATLETA SENIOR NON FORMATO E/O GIOVANILE CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	50
ART. 74 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI UN ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019).....	51
ART. 75 TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI UN ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA .	52
ART. 76 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	52
ART. 77 NUOVO TESSERAMENTO DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019).....	53
ART. 78 RINNOVO DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	54
ART. 79 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO O TEMPORANEO DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	54
ART. 80 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	55
ART. 81 DECADENZA O INEFFICACIA DEL TESSERAMENTO.....	55
CAPO II TESSERAMENTO DI UN ATLETA COMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE	55
ART. 82 TESSERAMENTO.....	55
CAPO III TESSERAMENTO DI UNA ATLETA COMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE ..	55
ART. 83 PRIMO E NUOVO TESSERAMENTO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019).....	55
ART. 84 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019).....	57
ART. 85 TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA .	58
ART. 86 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	58
ART. 87 NUOVO TESSERAMENTO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019).....	59
ART. 88 RINNOVO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	60
ART. 89 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO O TEMPORANEO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	60
ART. 90 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	60
ART. 91 DECADENZA O INEFFICACIA DEL TESSERAMENTO.....	60
CAPO IV TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE	61
ART. 92 PRIMO E NUOVO TESSERAMENTO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019).....	61
ART. 93 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019).....	62
ART. 94 TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA .	63
ART. 95 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019)	63
ART. 96 NUOVO TESSERAMENTO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019).....	64
ART. 97 RINNOVO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	65
ART. 98 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO O TEMPORANEO DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	66
ART. 99 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	66
ART. 100 DECADENZA O INEFFICACIA DEL TESSERAMENTO	66

**CAPO V TESSERAMENTO DI UN ATLETA COMUNITARIO NEI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI 66**

ART. 101 PRIMO TESSERAMENTO DI UN ATLETA MAGGIORENNE (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020) 66

ART. 102 PRIMO TESSERAMENTO DI UN ATLETA MINORE DI 18 ANNI PROVENIENTE DA FEDERAZIONE STRANIERA - NORMATIVA PER IL CASO SPECIALE FIBA (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020) 67

ART. 103 PRIMO TESSERAMENTO DI UN ATLETA MINORENNE NON PROVENIENTE DA FEDERAZIONE STRANIERA (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020) 68

TITOLO IV CITTADINI ITALIANI 69**CAPO I TESSERAMENTO ATLETI ITALIANI NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE 69**

ART. 104 PRIMO E NUOVO TESSERAMENTO DI UN ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 69

ART. 105 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI UN ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 70

ART. 106 TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI UN ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 71

ART. 107 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN ATLETA NON FORMATO O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 72

ART. 108 NUOVO TESSERAMENTO - TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO O TEMPORANEO RINNOVO DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA 73

ART. 109 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN ATLETA FORMATO O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA 74

CAPO II TESSERAMENTO ATLETA ITALIANO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE 74

ART. 110 TESSERAMENTO 74

CAPO III TESSERAMENTO ATLETA ITALIANA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE 75

ART. 111 PRIMO E NUOVO TESSERAMENTO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 75

ART. 112 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 76

ART. 113 TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 77

ART. 114 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 78

ART. 115 NUOVO TESSERAMENTO - TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO O TEMPORANEO RINNOVO DI UN'ATLETA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA 79

ART. 116 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA 80

CAPO IV TESSERAMENTO ATLETA ITALIANA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE 80

ART. 117 PRIMO E NUOVO TESSERAMENTO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 80

ART. 118 TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 81

ART. 119 TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 82

ART. 120 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA NON FORMATA O CHE NON PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA (DEL. N.416/2019 C.F. 10/05/2019) 84

ART. 121 NUOVO TESSERAMENTO - TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO O TEMPORANEO - RINNOVO DI UN'ATLETA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA 85



REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

ART. 122 PASSAGGIO DI CATEGORIA DI UN'ATLETA FORMATA O CHE PUÒ CONSEGUIRE LA FORMAZIONE ITALIANA	85
CAPO V TESSERAMENTO ATLETA ITALIANO NEI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI.....	86
ART. 123 PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI MAGGIORENNI (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020)	86
ART. 124 PRIMO TESSERAMENTO DI UN ATLETA MINORE DI 18 ANNI PROVENIENTE DA FEDERAZIONE STRANIERA - NORMATIVA PER IL CASO SPECIALE FIBA (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020)	86
ART. 125 PRIMO TESSERAMENTO DI UN ATLETA MINORENNE NON PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA (DEL. N.67/2018 P.F. 26/06/2018 - DEL. N.466/2020 C.F. 26/06/2020)	87
ART. 126 ALTRI TESSERAMENTI (DEL. N.186/2017 C.F. 01/12/2017).....	88
TITOLO V ALTRI TIPI DI TESSERAMENTO	111
CAPO I ALTRE NORME PER I TESSERAMENTI.....	111
ART. 127 TESSERAMENTO ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO	114
ART. 128 TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI E PREPARATORI FISICI.....	114
ART. 129 TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI DI SOCIETÀ	111
ART. 130 TESSERAMENTO DEI MEDICI SOCIALI.....	113
ART. 131 TESSERAMENTO DEI FISIOTERAPISTI/MASSOFISIOTERAPISTI.....	113
CAPO II INCOMPATIBILITA'	114
ART. 132 TESSERAMENTO PER PIÙ RUOLI (DEL. N.192/2019 C.F. 25/10/2019 - DEL. N.309/2020 C.F. 31/01/2020 - DEL. N.16/2020 C.F. 06/08/2020 – DEL. 111/2020 C.F. 23/10/2020)	114
ART. 133 ECCEZIONI (DEL. N.192/2019 C.F. 25/10/2019 - DEL. N.309/2020 C.F. 31/01/2020).....	114
ART. 134 PROCEDURE (DEL. N.192/2019 C.F. 25/10/2019 - DEL. N.309/2020 C.F. 31/01/2020)	115